

Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 -

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

Articolo 2

Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Articolo 3

Art. 3. Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

Articolo 4

Art. 4. Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti.

Articolo 5

Art. 5. Cessazione degli effetti premiali.

Articolo 6

Art. 6. Disposizione finanziaria.

Articolo 7

Art. 7. Abrogazioni.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 02/09/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la [legge 11 marzo 2014, n. 23](#), con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'[articolo 9, comma 1](#), lettera d), con il quale il Governo e' delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilita' dei pagamenti, e l'[articolo 9, comma 1](#), lettera g), con il quale il Governo e' delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Vista la preliminare [deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015](#);

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica dell'11 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015;

Visto l'[articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014](#), secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare [deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015](#);

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'[articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014](#);

Vista la [deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015](#);

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

In vigore dal 02/09/2015

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicita' e di minimo aggravio per i contribuenti, nonche' le modalita' di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva.

6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli [articoli 2 e 3 del predetto decreto](#). L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'[articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972](#).

2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (1).

5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita' di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'[articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), e al [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696](#). Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli [articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).

6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'[articolo 39, secondo comma, lettera a\), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Vedasi i [provvedimenti del 30 giugno 2016 e del 28 ottobre 2016](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3. Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (1).

(1) Vedasi il decreto 4 agosto 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4. Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti.

In vigore dal 02/09/2015

1. Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:

a) l'obbligo di registrazione di cui agli [articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);

b) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'[articolo 1](#), commi 211 e 212, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5. Cessazione degli effetti premiali.

In vigore dal 02/09/2015

1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6. Disposizione finanziaria.

In vigore dal 02/09/2015

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'[articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7. Abrogazioni.

In vigore dal 24/10/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 -

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016

Articolo 4

Art. 4 Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione

Articolo 4 - Art. 4 Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione

In vigore dal 01/03/2017

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 14 ter

1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalita' di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.».

2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita' di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni

di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#). Si applica l'[articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

Art. 21-ter (Credito d'imposta). - 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, ovvero che esercitano l'opzione di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 50.000.

2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e' indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. All'[articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'[articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'[articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'[articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'[articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'[articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21. Dal 1° gennaio 2017:

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, introdotta dal [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011](#), emanato ai sensi dell'[articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), è soppressa;

b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'[articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), sono soppresse;

c) all'[articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), le parole: «nel mese di febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile»;

d) all'[articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2010, n. 73](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono abrogati i commi da 1 a 3;

2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.

6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: 'nell'anno' sono inserite le seguenti: 'ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)'. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».

7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;

2) la lettera d) e' abrogata;

b) il comma 6 e' sostituito con il seguente:

«6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed e' versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e' solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E' effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e' tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione e' tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalita' di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.».

c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA e' valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1.".

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.

8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019".

[Torna al sommario](#)

Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 -

Proroga e definizione di termini.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016

Articolo 13

Art. 13 Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Articolo 13 - Art. 13 Proroga di termini in materia economica e finanziaria

In vigore dal 01/03/2017

Modificato da: Legge del 27/02/2017 n. 19 Allegato

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore";

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3".

4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,".

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste".

4-quinq. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

4-septies. All'[articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), il comma 147 e' abrogato.

4-octies. All'[articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), il comma 2 e' abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'[articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164](#), le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'[articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».

5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'[articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), con esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'[articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#), puo' essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020.

6. L'[articolo 34, comma 6, lettera b\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.

6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all'[articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#). Su tali prestiti e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'[articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190](#).

6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190](#), si provvede:

a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'[articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#);

b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-quinquies. Per gli effetti di cui all'[articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie.

6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al [secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#). A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-septies e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'[articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'[articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2012, n. 14](#). A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito e' fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonche' al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2012, n. 14](#), disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'

articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2016, e' destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3".

6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto".

6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque anni".

6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo I, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[Torna al sommario](#)

Decreto del 04/08/2016 - Min. Economia e Finanze

Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1. Controlli a distanza.

Articolo 2

Art. 2. Coordinamento dei controlli.

Articolo 3

Art. 3. Modalita' di effettuazione dei pagamenti.

Articolo 4

Art. 4. Comunicazione.

Articolo 5

Art. 5. Soggetti ammessi al programma di assistenza.

Articolo 6

Art. 6. Efficacia.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 01/01/2017

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante disposizioni di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione ed, in particolare, i commi 211 e 212, che prevedono l'istituzione del Sistema di interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008, con il quale l'Agenzia delle entrate e' stata individuata quale gestore del Sistema di interscambio, che si avvale della SOGEI - Societa' generale di informatica S.p.A. per i servizi strumentali e la conduzione tecnica del medesimo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2014;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, con il quale e' stata conferita delega al Governo, alla lettera d), per introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilita' dei pagamenti, nonche', alla lettera g), per prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto l'art. 1, comma 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015);

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, di seguito denominato «decreto legislativo», di attuazione del citato art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge n. 23 del 2014, recante disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti dall'Agenzia delle entrate anche mediante il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, che prevede la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'art. 43, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che garantiscono la tracciabilita' dei pagamenti effettuati e ricevuti nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1. Controlli a distanza.

In vigore dal 01/01/2017

1. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della **legge 24 dicembre 2007, n. 244**, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634 e seguenti dell'**art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190**.
2. In ossequio a quanto previsto dall'**art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212**, l'Agenzia delle entrate provvede ad informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli di cui al comma 1 ove rilevanti nei suoi confronti.
3. L'effettuazione dei controlli a distanza di cui al presente articolo non fa venir meno i poteri, in capo agli organi dell'Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51 e 52 del **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, e di cui agli articoli 32 e 33 del **decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, e di cui agli articoli 11 e 15, comma 6, del **decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2. Coordinamento dei controlli.

In vigore dal 01/01/2017

1. Allo scopo di coordinare i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria ed escludere la duplicazione dell'attività conoscitiva, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo sono messe a disposizione della Guardia di finanza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3. Modalita' di effettuazione dei pagamenti.

In vigore dal 01/01/2017

1. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilita'.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi ivi citati possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo determinato all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2014.
3. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4. Comunicazione.

In vigore dal 01/01/2017

1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalita' di comunicazione e' definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

2. La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5. Soggetti ammessi al programma di assistenza.

In vigore dal 01/01/2017

1. L'Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi:

- a) gli esercenti arti e professioni;
- b) le imprese ammesse al regime di contabilit  semplificata di cui all'**art. 18 del decreto n. 600 del 1973**;
- c) limitatamente all'anno di inizio dell'attivit  e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato **art. 18 del decreto n. 600 del 1973**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6. Efficacia.

In vigore dal 01/01/2017

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Trasmissione telematica dei dati

- 1.1 Per l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i contribuenti trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni.
- 1.2 I dati da trasmettere sono quelli riportati nell'allegato "SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE" al presente provvedimento, le quali contengono anche le regole di compilazione del singolo file – in formato XML – in relazione ai dati riguardanti i documenti di cui al precedente punto 1.1.

2. Modalità di trasmissione dei dati delle fatture

- 2.1 La trasmissione dei dati di cui al precedente punto 1.2 è effettuata nelle

modalità descritte nell'allegato "MODALITA' DI TRASMISSIONE DATI FATTURE" al presente provvedimento.

- 2.2 I dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 possono non essere trasmessi ai sensi del punto 2.1. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche, previsti al punto 1.2.

3. Esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture

- 3.1 L'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle entrate è esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate.
- 3.2 L'opzione può essere esercitata, tramite un apposito servizio *on-line* presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
- 3.3 L'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.
- 3.4 La revoca dell'opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

4. Termini per la trasmissione telematica dei dati

- 4.1 I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3 trasmettono i dati di cui al punto 1.2 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

5. Messa a disposizione e trattamento dei dati

- 5.1 I dati e le informazioni che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione in una sezione apposita, raggiungibile mediante autenticazione, del sito dell'Agenzia delle entrate, secondo l'allegato "MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEI DATI" al presente provvedimento.
- 5.2 I dati e le informazioni acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
- 5.3 I dati e le informazioni raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
- 5.4 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

6. *Sicurezza dei dati*

- 6.1 L'autenticità dell'origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente, la inalterabilità è garantita dalla firma digitale apposta sul file dal soggetto obbligato alla trasmissione o da un suo delegato, ovvero mediante l'apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema. Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
- 6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

7. *Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche*

- 7.1 Manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche tecniche allegate saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.

MOTIVAZIONI

L'articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 3 dell'articolo 1, stabilisce che i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. La medesima disposizione, inoltre, stabilisce che gli stessi dati possono essere acquisiti dall'Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. Sarà possibile trasmettere, attraverso il Sistema di Interscambio, anche fatture semplificate (art. 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) elettroniche secondo lo specifico formato allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, definisce le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Inoltre, il provvedimento stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione, così come previsto sempre al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, consentendo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l'Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall'analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 dello Statuto dei Contribuenti

(Legge 27 luglio 2000, n. 212) e al fine di evitare oneri aggiuntivi ai contribuenti stessi, l'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L'anno in cui ha inizio la trasmissione dei dati rappresenta il primo dei cinque anni solari di efficacia dell'opzione. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

Le modalità tecniche di trasmissione dei dati, così come quelle per la loro consultazione, sono definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e verranno consentite da canali telematici sicuri con l'Agenzia delle entrate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244
- Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g);
- Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28/10/2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

Firmato digitalmente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEI DATI

INDICE

1. Gli Utenti	3
a) Utente persona fisica (Fisconline o Entratel)	3
b) Utente persona fisica (Entratel o Fisconline) Incaricato	3
c) Utente (Entratel o Fisconline) delegato.....	3
d) Utente SPID.....	3
e) Utente CNS	3
2. Accesso alle funzionalità di consultazione	4
3. Le informazioni consultabili	4
4. Le modalità di consultazione.....	4

1. GLI UTENTI

L'accesso alle funzionalità di consultazione è consentito alle seguenti tipologie di utenti, mediante l'utilizzo delle proprie credenziali e in funzione del proprio profilo.

a) UTENTE PERSONA FISICA (FISCONLINE O ENTRATEL)

Può sempre operare per se stesso e consultare le informazioni relative alla propria posizione.

b) UTENTE PERSONA FISICA (ENTRATEL O FISCONLINE) INCARICATO

Opera in nome e per conto dell'utente Incaricante del quale potrà consultare le informazioni relative alla sua posizione, purché gli risultino attribuite, nel proprio profilo, le relative funzionalità.

L'incarico alla consultazione è compreso in quello alla comunicazione dei dati IVA e viene attribuito all'interno del portale dei servizi telematici, selezionando l'apposita voce "Trasmissione dati IVA (D.Lgs. 127/2015) - Comunicazione dati".

c) UTENTE (ENTRATEL O FISCONLINE) DELEGATO

Opera in nome proprio e per conto del delegante del quale potrà consultare le informazioni relative alla sua posizione.

Nel caso in cui il delegato fosse soggetto diverso da persona fisica, questo potrà consultare le informazioni relative al delegante attraverso i propri incaricati che risultino abilitati all'utilizzo delle funzionalità in questione da parte del proprio gestore.

La delega alla consultazione è compresa in quella alla comunicazione dei dati IVA e viene conferita all'interno del portale dei servizi telematici, selezionando l'apposita voce "Trasmissione dati IVA (D.Lgs. 127/2015) - Comunicazione dati".

d) UTENTE SPID

La persona fisica che si autentica tramite SPID, potrà accedere alle funzionalità di consultazione delle proprie informazioni ovvero di quelle dei soggetti di cui dovesse risultare incaricato e/o delegato.

e) UTENTE CNS

La persona fisica che si autentica tramite CNS, purché registrata ai servizi telematici, potrà accedere alle funzionalità di consultazione delle proprie informazioni ovvero di quelle dei soggetti di cui dovesse risultare incaricato e/o delegato.

2. ACCESSO ALLE FUNZIONALITÀ DI CONSULTAZIONE

Per accedere alle funzioni di consultazione dei dati delle fatture l'utente deve essere dotato di credenziali Entratel o Fisconline. Tramite le proprie credenziali l'utente può accedere all'interfaccia Fatture e Corrispettivi dalla home page del sito internet dell'Agenzia o dalla pagina dei servizi telematici. In alternativa, dopo essersi autenticato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate può direttamente passare all'interfaccia Fatture e Corrispettivi senza una nuova autenticazione.

Il presupposto per cui l'utente può utilizzare le funzionalità dell'interfaccia Fatture e Corrispettivi è che abbia associata almeno una partita IVA. L'utente, infatti, può operare per se stesso, o come incaricato o delegato per conto di un altro soggetto.

L'utenza di lavoro selezionata per default è quella corrispondente al soggetto che si è autenticato, ma è possibile, in alternativa, indicare che si intende lavorare come incaricato, delegato o tutore di altri soggetti. In questi casi deve essere selezionato/digitato l'identificativo (codice fiscale o partita IVA) dell'utenza per la quale si intende lavorare.

3. LE INFORMAZIONI CONSULTABILI

È possibile consultare i dati:

- Tratti dalle fatture elettroniche (FE) trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi del d.lgs. 127/15, art.1, c.2;
- Contenuti nei file "*datifatture*" inviati, a partire dal primo gennaio 2017, da coloro che avranno esercitato l'opzione prevista dal d.lgs. 127/15, art.1 c.3.

I dati relativi alla medesima fattura potrebbero essere trasmessi sia come file fattura attraverso il Sistema di Interscambio, sia con i file dati fattura dal cedente e/o dal cessionario.

L'utente può consultare le informazioni che sono state inviate da terzi e che lo riguardano (tipicamente fatture in cui risulta cedente o cessionario, i cui dati sono stati inviati, rispettivamente, da propri clienti o fornitori) e, se ha esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 127/15, le informazioni che egli stesso ha inviato.

4. LE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

Le funzionalità di consultazione presentano inizialmente all'utente un prospetto riepilogativo del periodo temporale più recente, con i numeri complessivi delle fatture del periodo, distinte tra emesse, ricevute ed in relazione al ruolo di fornitore o cliente; dal prospetto – che può essere aggiornato in relazione ad ulteriori periodi temporali d'interesse per l'utente – si possono visualizzare con successive selezioni le tabelle che elencano i principali dati delle singole fatture, quindi i dettagli di ciascuna fattura.

L'utente dispone, inoltre, di funzioni di ricerca, che in virtù di opportuni criteri di filtro (arco temporale di emissione, intervallo di importo, soggetto terzo coinvolto), consentono di individuare gruppi di fatture omogenee, di cui visualizzare i principali dati e, se d'interesse, i dettagli relativi alla singola fattura.

MODALITA' DI TRASMISSIONE DATI FATTURA

1. MODALITÀ DI EMISSIONE E TRASMISSIONE DEL FILE DEI DATI DELLE FATTURE

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nelle *Specifiche tecniche del formato dati fattura*

Il file XML dei dati delle fatture accettato dal Sistema Ricevente può essere trasmesso anche privo di firma elettronica.

Qualora lo si voglia trasmettere firmato, a garanzia di integrità ed autenticità, può essere:

- firmato elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata e provvisto di un riferimento temporale;
- firmato con apposizione del sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.

Nel primo caso:

- il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche;
- i formati ammessi per firmare elettronicamente il file sono i seguenti:
 - o **CAdES-BES** (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
 - o **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
- nell'ambito del formato di firma XML l'unica modalità accettata è quella "enveloped"; inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove iddoc indica l'identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference;
- come riferimento temporale il Sistema Ricevente intende la valorizzazione dell'attributo "signing time" che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento.

Nel secondo caso, si tratta di una firma XAdES con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate.

1.1 NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE

I dati delle fatture devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato xml contenente i dati relativi ad una singola fattura emessa o ricevuta;
- b) un file in formato xml contenente i dati relativi a più fatture emesse o ricevute, qualora facciano riferimento allo stesso cedente/prestatore e cessionario/committente;
- c) un file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b); il formato di compressione accettato è il formato ZIP.

Nei casi a) e b) il **nome del file** deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
-----------------	---	-------------------	---------------------------------

dove:

- il *codice paese* va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'*identificativo univoco del soggetto trasmittente*, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
 - o 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
 - o 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la *tipologia file* è rappresentata dal valore fisso "DF";
- il *progressivo univoco del file* è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

Qualora firmato, l'estensione del file, in base al formato di firma adottato, assume il valore ".xml" (nei casi di firma XAdES-BES e di sigillo) oppure ".xml.p7m" (nei casi di firma CAdES-BES).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento, e tra il terzo ed il quarto elemento del nome file è il carattere *underscore* (" _"), codice ASCII 95.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml*

IT999999999999_DF_00002.xml

Nel caso c) il **nome del file** deve rispettare la stessa nomenclatura e l'estensione del file può essere solo .zip.

Il file compresso (.zip) non deve essere firmato (eventualmente possono esserlo i file in esso contenuti).

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.zip*

che al suo interno contiene, a titolo di esempio

ITAAABBB99T99X999W_DF_00002.xml

ITAAABBB99T99X999W_DF_00003.xml

Ogni file inviato deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza.

1.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL FILE AL SISTEMA RICEVENTE (AGENZIA ENTRATE)

La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell'Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;

- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l'interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e corrispettivi".

1.2.1 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET

Il Sistema Ricevente mette a disposizione su rete Internet un **web service**, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP.

La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Questa modalità permette la trasmissione di un solo file alla volta.

Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti:

- protocollo HTTPS come trasporto **su canale cifrato TLS 1.2**;
- SOAP (with attachments) come standard per i messaggi;
- MTOM (*Message Transmission Optimization Mechanism*);
- WSDL (*Web Services Description Language*) per descrivere l'interfaccia pubblica del web service;
- autenticazione e autorizzazione basata sull'utilizzo di certificati.

Questa modalità di trasmissione prevede:

- la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di uno specifico accordo di servizio;
- la gestione di **certificati** per l'accreditamento.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio*; tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sistema Ricevente ed il flusso delle informazioni relative alle notifiche.

In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sistema Ricevente procede alla "qualificazione" del sistema chiamante con una serie di test d'interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l'accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto.

Il file, inviato come allegato SOAP, deve essere identificato secondo le regole di nomenclatura previste al precedente paragrafo 1.1.

1.2.2 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP

L'utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate su G.U. n. 144 del 21 giugno 2008.

Il Sistema Ricevente dispone di una porta di dominio qualificata su rete SPC secondo le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento per i servizi di cooperazione tramite porta applicativa.

Il servizio consente di trasmettere le fatture come file allegati ad una busta di e-gov; come per la modalità descritta al paragrafo 1.2.1, questa modalità permette la trasmissione di un solo file alla volta. La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Per instaurare una relazione di servizio tra i soggetti trasmittenti e il Sistema Ricevente è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* secondo le modalità descritte nel documento SPCoop-AccordoServizio_v1.1 consultabile all'indirizzo:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio_v1.1_0.pdf

Il suddetto accordo di servizio è pubblicato nel Registro Generale deputato alla gestione degli accordi di servizio in ambito SPCoop (registro SICA).

1.2.3 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP

L'invio dei file, preventivamente crittografati, al Sistema Ricevente, previo accordo con i soggetti interessati per disciplinare aspetti particolari di trasmissione, è possibile attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.

La dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 megabytes.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio*; tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sistema Ricevente ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche.

1.2.4 INVIO TRAMITE INTERFACCIA WEB

Tale modalità prevede l'utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via internet con protocollo HTTPS come trasporto, su canale cifrato TLS 1.2, disponibile su interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e Corrispettivi"; tramite questa funzionalità il trasmittente potrà inviare il file (la dimensione non può eccedere il limite di 5 megabytes).

1.3 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE NOTIFICHE DI ESITO

Le notifiche sull'esito dell'elaborazione del file da parte del Sistema Ricevente vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file dei dati fattura. La notifica di esito è costituita da un file XML (la cui struttura è dettagliata) firmato elettronicamente, con firma XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità "enveloped", con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1.

Il file viene trasmesso come allegato ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi.

In particolare:

- nel caso di cooperazione applicativa su rete internet (web services), l'accordo prevede l'esposizione, da parte del Sistema Ricevente, di un analogo servizio richiamabile dal trasmittente per richiedere l'invio della notifica come file XML in allegato al messaggio soap;
- nel caso di porte di dominio in ambito SPC, l'accordo prevede l'esposizione, da parte del Sistema Ricevente, di un analogo servizio richiamabile dal trasmittente per richiedere l'invio della notifica come file XML in allegato alla busta e-gov;
- nel caso di protocollo FTP, la notifica viene inoltrata dal Sistema Ricevente utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali);
- nel caso di invio tramite interfaccia web, la notifica può essere recuperata accedendo all'area di monitoraggio dei flussi prevista sull'interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e Corrispettivi".

SPECIFICHE TECNICHE DATI FATTURA

VERSIONE 1.0 – OTTOBRE 2016

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. DATI DI TESTATA - <i>DatiFatturaHeader</i>	5
2. DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE – <i>DTE</i>	6
3. DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE – <i>DTR</i>	13
4. DATI DI ANNULLAMENTO – <i>ANN</i>	20
5. SCHEMA DEL FILE XML	22
5.1 <i>DatiFatturaHeader</i>	23
5.2 DTE (dati fatture emesse)	23
5.2.1 DTE – CedentePrestatoreDTE	24
5.2.2 DTE – CessionarioCommittenteDTE	27
5.2.3 DTE – DatiFatturaBodyDTE	32
5.2.4 DTE – Rettifica	34
5.3 DTR (dati fatture ricevute)	35
5.3.1 DTR – CedentePrestatoreDTR	35
5.3.2 DTR – CessionarioCommittenteDTR	37
5.3.3 DTR – DatiFatturaBodyDTR	38
5.3.4 DTE – Rettifica	40
5.4 ANN (annullamento dati fatture)	41
6. XSD E FORMATO TABELLARE	43

INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per la predisposizione, in formato elettronico, del file dei dati delle fatture emesse e ricevute, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015.

Si compone di tre parti:

- nella Parte I, i dati vengono rappresentati secondo una suddivisione che riprende la struttura del file e per ognuno viene riportata la denominazione del relativo elemento del tracciato, la descrizione del significato, l'elenco dei valori ammessi e le caratteristiche di utilizzo;
- nella Parte II, i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla loro struttura sintattica ed alle caratteristiche implementative del file;
- nella Parte III viene riportato l'”XML Schema” (xsd).

PARTE I

1. **DATI DI TESTATA - *DATIFATTURAHEADER***

Questo blocco di dati si compone di due soli elementi. Di questi solo il primo può, opzionalmente, essere valorizzato dall'utente, mentre il secondo è riservato al Sistema e non deve mai essere utilizzato.

ProgressivoInvio: progressivo che il soggetto trasmittente può attribuire al file per una propria finalità di identificazione univoca.

IdSistema: elemento riservato al Sistema nei casi di invio file tramite applicazione web; non deve mai essere valorizzato dall'utente.

2. DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE – DTE

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo fanno riferimento a fatture 'emesse'. Non vanno riportati, in questo blocco, i dati relativi alle 'autofatture' emesse dal cessionario/committente nei casi in cui non abbia ricevuto le relative fatture di acquisto o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità; vanno invece inseriti i dati delle autofatture emesse a fronte di autoconsumo/cessione gratuita di beni senza rivalsa dell'IVA. La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui ai paragrafi 3 e 4 successivi.

<CedentePrestatoreDTE>

IdentificativiFiscali (questo blocco va obbligatoriamente valorizzato per la parte relativa all' *IdFiscaleIVA* e opzionalmente per il *CodiceFiscale*)

IdFiscaleIVA (gli elementi di questo blocco consentono l'inserimento della partita IVA italiana per i soggetti residenti in Italia, ovvero per quelli esteri operanti in Italia in una delle seguenti ipotesi:

- ✓ attraverso una Stabile Organizzazione,
- ✓ identificazione diretta,
- ✓ mediante un rappresentante fiscale.

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore.

IdCodice: numero di partita IVA del cedente/prestatore.

CodiceFiscale: numero di codice fiscale del cedente/prestatore. Questo elemento è opzionale.

AltriDatiIdentificativi (gli elementi che compongono questo blocco sono obbligatori per la parte denominazione-nome cognome; i dati relativi alla sede sono opzionali, mentre quelli riferiti alla stabile organizzazione e al rappresentante fiscale vanno valorizzati solo se presenti)

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica.

Nome: nome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Cognome: cognome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Sede

Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

Nazione: codice della nazione.

StabileOrganizzazione (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite una Stabile Organizzazione (SO)).

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione.

RappresentanteFiscale (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cedente/prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 17 c. 3 DPR 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni)

IdFiscaleIVA (partita IVA del rappresentante fiscale)

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto rappresentante fiscale.

IdCodice: numero di partita IVA del rappresentante fiscale.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica.

<CessionarioCommittenteDTE>

IdentificativiFiscali (in merito all'obbligo di valorizzazione di questo blocco occorre distinguere il caso di dati riferiti a fatture ordinarie, da quelli riferiti a fatture semplificate. Nel primo caso la valorizzazione è sempre obbligatoria, nel secondo caso lo è solo se non si è valorizzato il blocco *AltriDatiIdentificativi*)

IdFiscaleIVA (la valorizzazione di questi elementi è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento *CodiceFiscale*; in altri termini, possono non essere valorizzati se è valorizzato l'elemento *CodiceFiscale*; consente l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero per quelli esteri operanti in Italia in una delle seguenti ipotesi:

- ✓ attraverso una Stabile Organizzazione,
- ✓ identificazione diretta,
- ✓ mediante un rappresentante fiscale.

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente.

IdCodice: numero di identificazione fiscale del cessionario/committente.

CodiceFiscale: la valorizzazione di questo elemento è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento *IdFiscaleIVA* (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento *IdFiscaleIVA*); consente l'inserimento del numero di codice fiscale del cessionario/committente.

Altri Dati Identificativi (in merito all'obbligo di valorizzazione di questo blocco occorre distinguere il caso di dati riferiti a fatture ordinarie, da quelli riferiti a fatture semplificate. Nel primo caso la valorizzazione è sempre obbligatoria, nel secondo caso lo è solo se non si è valorizzato il blocco *Identificativi Fiscali*)

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica (nel caso di fattura alla PA, corrisponde alla struttura della pubblica Amministrazione destinataria).

Nome: nome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Cognome: cognome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Sede

Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

Nazione: codice della nazione.

Stabile Organizzazione (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite una Stabile Organizzazione (SO)).

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione.

RappresentanteFiscale (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale)

IdFiscaleIVA (identificativo fiscale del rappresentante fiscale)

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto rappresentante.

IdCodice: numero di identificazione fiscale del rappresentante fiscale.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica.

<DatiFatturaBodyDTE>

DatiGenerali (blocco che identifica il documento emesso al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione. Può essere replicato nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più documenti).

TipoDocumento: tipologia del documento cui si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata).

Data: data del documento al quale si riferiscono i dati.

Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento al quale si riferiscono i dati.

DatiRiepilogo (blocco che può ripetersi più volte per ogni documento. Ogni ripetizione conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore di aliquota IVA applicata alle operazioni elencate nel documento e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento Natura. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per la stessa natura, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili o deducibili da quelli riferiti a spese non detraibili né deducibili).

ImponibileImporto: ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi. Nei casi di documento (fattura/nota di credito/nota di debito) ordinario contiene:

- O la base imponibile alla quale applicare l'IVA secondo l'aliquota indicata .
- o l'importo comprensivo di IVA (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non debba indicare separatamente l'imposta in fattura) oppure senza Iva nei casi in cui questa non debba essere applicata.

Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta.

DatiIVA (dati relativi all'imposta)

Imposta: ammontare dell'imposta. Si può indicare in alternativa all'aliquota ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

Aliquota: aliquota IVA (%) applicata. Si può indicare in alternativa all'imposta ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura.

Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall'Iva.

<Rettifica>

Questo blocco va valorizzato qualora i dati contenuti all'interno del blocco DTE costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi.

IdFile: identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono rettificare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

Posizione: posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale è stato originariamente trasmesso. Considerato che con uno stesso file è possibile trasmettere i dati di più documenti emessi, questo elemento consente di disporre di un'ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di rettifica. Il valore della *Posizione* va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti sono stati rappresentati all'interno del file XML originario.

3. DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE – DTR

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo fanno riferimento a fatture/bollete doganali 'ricevute' e registrate oppure alle 'autofatture' emesse dal cessionario/committente nei casi in cui:

1. non abbia ricevuto le relative fatture di acquisto o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità,
2. abbia effettuato delle importazioni di servizi

La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui al paragrafo 2 precedente e al paragrafo 4 successivo.

<CedentePrestatoreDTR>

IdentificativiFiscali (questo blocco va obbligatoriamente valorizzato per la parte relativa all' *IdFiscaleIVA* e opzionalmente per il *CodiceFiscale*)

IdFiscaleIVA (consente l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia ovvero per quelli esteri operanti in Italia in una delle seguenti ipotesi:

- ✓ attraverso una Stabile Organizzazione,
- ✓ identificazione diretta,
- ✓ mediante un rappresentante fiscale.

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore.

IdCodice: numero di identificazione fiscale del cedente/prestatore.

CodiceFiscale: numero di codice fiscale del cedente/prestatore. Questo elemento è opzionale.

AltriDatiIdentificativi (la valorizzazione di questo blocco è obbligatoria)

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica.

Nome: nome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Cognome: cognome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Sede

Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

Nazione: codice della nazione.

StabileOrganizzazione (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite una Stabile Organizzazione.

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione.

RappresentanteFiscale (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cedente/prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale)

IdFiscaleIVA (identificativo fiscale del rappresentante fiscale)

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto rappresentante fiscale.

IdCodice: numero di identificazione fiscale del rappresentante fiscale.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica.

<CessionarioCommittenteDTR>

IdentificativiFiscali (trattandosi di dati relativi a fatture ricevute, questo blocco va obbligatoriamente valorizzato per la parte relativa all' *IdFiscaleIVA* e opzionalmente per il *CodiceFiscale*)

IdFiscaleIVA (gli elementi di questo blocco consentono l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia o per quelli esteri operanti in Italia in una delle seguenti ipotesi:

- ✓ attraverso una Stabile Organizzazione,
- ✓ identificazione diretta,
- ✓ mediante un rappresentante fiscale.

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente.

IdCodice: numero di partita IVA del cessionario/committente.

CodiceFiscale: consente l'inserimento del numero di codice fiscale del cessionario/committente.

AltriDatiIdentificativi (gli elementi che compongono questo blocco non sono obbligatori, stante l'obbligatorietà del blocco *IdentificativiFiscali*)

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica (nel caso di fattura alla PA, corrisponde alla struttura della pubblica Amministrazione destinataria).

Nome: nome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Cognome: cognome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Sede

Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

Nazione: codice della nazione.

StabileOrganizzazione (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cessionario/committente è un soggetto non residente ed ha effettuata la/le transazione/i oggetto del documento tramite una Stabile Organizzazione in Italia)

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione.

RappresentanteFiscale (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 17 c. 3 DPR 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni)

IdFiscaleIVA (partita IVA del rappresentante fiscale)

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto rappresentante fiscale.

IdCodice: numero di partita IVA del rappresentante fiscale.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica.

<DatiFatturaBodyDTR>

DatiGenerali (blocco che identifica il documento ricevuto al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione. Può essere replicato nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più fatture).

TipoDocumento: tipologia della forma nella quale è emessa la fattura alla quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata).

Data: data del documento al quale si riferiscono i dati.

Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con '0'.

DataRegistrazione: data nella quale il documento al quale si riferiscono i dati è stato registrato dal cessionario/committente.

DatiRiepilogo (blocco che può ripetersi più volte per ogni fattura. Ogni ripetizione conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore dell'aliquota IVA applicata alle operazioni elencate nel documento e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento Natura. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per la stessa natura, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili o deducibili da quelli riferiti a spese non detraibili né deducibili).

ImponibileImporto: ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi. Nei casi di documento (fattura/nota di credito/nota di debito) ordinario contiene:

- O la base imponibile alla quale applicare l'IVA secondo l'aliquota indicata .

o l'importo comprensivo di IVA (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non debba indicare separatamente l'imposta in fattura) oppure senza lva nei casi in cui questa non debba essere applicata. Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta.

DatiIVA (dati relativi all'imposta)

Imposta: ammontare dell'imposta. Si può indicare in alternativa all'aliquota ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

Aliquota: aliquota IVA (%) applicata. Si può indicare in alternativa all'imposta ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura.

Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili.

<Rettifica>

Questo blocco va valorizzato qualora i dati contenuti all'interno del blocco DTR costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi.

IdFile: identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono rettificare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

Posizione: posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale è stato originariamente trasmesso. Considerato che con uno stesso file è possibile trasmettere i dati di più documenti ricevuti, questo elemento consente di disporre di un'ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di rettifica. Il valore della *Posizione* va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti sono stati rappresentati all'interno del file XML originario.

4. DATI DI ANNULLAMENTO – *ANN*

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo costituiscono un annullamento di dati inviati in precedenza. La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui ai paragrafi 2 e 3 precedenti.

IdFile: identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono annullare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

Posizione: posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale è stato originariamente trasmesso. Considerato che con uno stesso file è possibile trasmettere i dati di più documenti emessi o di più documenti ricevuti, questo elemento consente di disporre di un'ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di annullamento. Il valore della *Posizione* va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti sono stati rappresentati all'interno del file XML originario. Se non è valorizzato, l'annullamento si intende riferito a tutti i documenti presenti nel file identificato dall' *IdFile*.

PARTE II

5. SCHEMA DEL FILE XML

L' "XML Schema" è il linguaggio di descrizione del contenuto di un file XML; il suo scopo è definire quali elementi sono permessi, quali tipi di dati sono ad essi associati e quale relazione gerarchica hanno fra loro gli elementi del file. Ciò permette principalmente la validazione del file XML, ovvero la verifica che i suoi elementi siano in accordo con la descrizione in linguaggio XML Schema. Una XML Schema Definition (XSD) è un esempio concreto (instance) di schema XML scritto in linguaggio XML Schema

Si richiama l'attenzione su una regola generale da tener presente in fase di creazione del file XML: **i tag relativi ai campi che, nel rispetto delle regole di seguito esposte, si decide di non valorizzare, non devono essere presenti all'interno del file.**

Il file XML è interamente delimitato dall'elemento radice chiamato **DatiFattura** ed è composto da una sequenza di elementi complessi come si può vedere dalla figura che segue:




Figura 1: *Elemento radice Dati Fattura*

Si noti infine una particolarità grafica delle figure presentate di seguito: i riquadri a linea continua rappresentano elementi OBBLIGATORI, quelli a linea tratteggiata rappresentano elementi FACOLTATIVI.

5.1 DATIFATTURAHEADER




Figura 2: *Elemento DatiFatturaHeader*

L'elemento complesso **DatiFatturaHeader** contiene i campi seguenti:

Progressivo Invio: formato alfanumerico; lunghezza massima di 10 caratteri.

IdSistema: formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

5.2 DTE (DATI FATTURE EMESSE)




Figura 3: *Elemento DTE*

5.2.1 DTE – CEDENTEPRESTATOREDTE




Figura 4: Elemento CedentePrestatoreDTE

L'elemento complesso **CedentePrestatoreDTE** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali** e **AltriDatIdentificativi**, descritti di seguito.

5.2.1.1 IdentificativiFiscali




Figura 5: Elemento IdentificativiFiscali del CedentePrestatoreDTE

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura **IdentificativiFiscaliITType** che si compone di:

IdFiscaleIVA: con la struttura **IdFiscaleITType** che si compone di

IdPaese: sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code. Può contenere soltanto il valore "IT".

IdCodice: formato alfanumerico; lunghezza di 11 caratteri.

CodiceFiscale: formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

5.2.1.2 AltriDatIdentificativi




Figura 6: Elemento AltriDatIdentificativi del CedentePrestatoreDTE

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatIdentificativiNoSedeType* che si compone di:

Denominazione: formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme al campo *Cognome* ed in alternativa al campo *Denominazione*.

Cognome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme al campo *Nome* ed in alternativa al campo *Denominazione*.

Sede: elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoType* che si compone dei campi seguenti




Figura 7: *Elemento Sede del CedentePrestatoreDTE*

Indirizzo: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

Numero Civico: formato alfanumerico; lunghezza massima di 8 caratteri.

CAP: formato numerico; lunghezza di 5 caratteri.

Comune: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

Provincia: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri.

Nazione: sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

StabileOrganizzazione: elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoType* già descritta sopra per l'elemento **Sede** al quale si rimanda.

RappresentanteFiscale: elemento complesso che utilizza la struttura *RappresentanteFiscaleITType* che si compone dei campi seguenti




Figura 8: *Elemento RappresentanteFiscale del CedentePrestatoreDTE*

IdFiscaleIVA: utilizza la struttura *IdFiscaleITType* già descritta al paragrafo 5.2.1.1 e alla quale si rimanda.

Denominazione: formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme al campo *Cognome* ed in alternativa al campo *Denominazione*.

Cognome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme al campo *Nome* ed in alternativa al campo *Denominazione*.

5.2.2 DTE – CESSIONARIOCOMMITTENTEDTE




Figura 9: *Elemento CessionarioCommittenteDTE*

L'elemento complesso **CessionarioCommittenteDTE** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali** e **AltriDatIdentificativi**, descritti di seguito.

5.2.2.1 Identificativi Fiscali




Figura 10: Elemento IdentificativiFiscali del CessionarioCommittenteDTE

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura *IdentificativiFiscaliNoIVA* che si compone di:

IdFiscaleIVA: con la struttura *IdFiscaleType* che si compone di

IdPaese: sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

IdCodice: formato alfanumerico; lunghezza massima di 28 caratteri.

CodiceFiscale: formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

5.2.2.2 AltriDatilIdentificativi




Figura 11: *Elemento AltriDatilIdentificativi del CessionarioCommittenteDTE*

Il macroblocco **AltriDatilIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatilIdentificativiNoCAPType* che si compone di:

Denominazione: formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme al campo *Cognome* ed in alternativa al campo *Denominazione*.

Cognome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme al campo *Nome* ed in alternativa al campo *Denominazione*.

Sede: elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoNoCAPType* che si compone dei campi seguenti




Figura 12: *Elemento Sede del CessionarioCommittenteDTE*

Indirizzo: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

Numero Civico: formato alfanumerico; lunghezza massima di 8 caratteri.

CAP: formato numerico; lunghezza di 5 caratteri.

Comune: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

Provincia: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri.

Nazione: sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

StabileOrganizzazione: elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoType* già descritta per l'elemento **Sede** del paragrafo 5.2.1.2 al quale si rimanda.

RappresentanteFiscale: elemento complesso che utilizza la struttura *RappresentanteFiscaleType* che si compone dei campi seguenti




Figura 13: *Elemento RappresentanteFiscale del CessionarioCommittenteDTE*

IdFiscaleIVA: utilizza la struttura *IdFiscaleType* descritta al paragrafo 5.2.2.1 e alla quale si rimanda.

Denominazione: formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme al campo *Cognome* ed in alternativa al campo *Denominazione*.

Cognome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme al campo *Nome* ed in alternativa al campo *Denominazione*.

5.2.3 DTE – DATIFATTURABODYDTE




Figura 14: *Elemento DatiFatturaBodyDTE*

L'elemento complesso **DatiFatturaBodyDTE** si compone dei macroblocchi **DatiGenerali** e **DatiRiepilogo**, descritti di seguito.

5.2.3.1 DatiGenerali




Figura 15: *Elemento DatiGenerali di DatiFatturaBodyDTE*

Il macroblocco **Dati Generali** utilizza la struttura *DatiGeneraliType* che si compone di:

TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

TD01	Fattura
TD04	Nota di credito

TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di Credito semplificata

Data: la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.

Numero: formato alfanumerico; lunghezza massima di 20 caratteri.

5.2.3.2 DatiRiepilogo




Figura 16: Elemento DatiRiepilogo di DatiFatturaBodyDTE

Il macroblocco **DatiRiepilogo** utilizza la struttura *DatiRiepilogoType* che si compone di:

ImponibileImporto: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 15 caratteri.

DatiIVA che si compone di:

Imposta: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 15 caratteri.

Aliquota: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 6 caratteri.

Natura: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

N1	escluse ex art.15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine
N6	inversione contabile (reverse charge) ovvero autofattura per acquisti extra UE di servizi ovvero autofattura per importazioni di beni nei soli casi previsti.
N7	<i>IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b) DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g DPR 633/72 e art. 74-sexies DPR 633/72). Questo valore è ammesso solo per la compilazione dei campi riferiti ai documenti emessi.</i>

Detraibile: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 6 caratteri.

Deducibile: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

SI	spesa deducibile.
----	-------------------

5.2.4 DTE – RETTIFICA




Figura 17: Elemento Rettifica

Il macroblocco **Rettifica** utilizza la struttura *RettificaType* che si compone di:

IdFile: formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 18 caratteri.

Posizione: formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 4 caratteri.

5.3 DTR (DATI FATTURE RICEVUTE)




Figura 18: *Elemento DTR*

5.3.1 DTR – CEDENTEPRESTATOREDTR




Figura 19: *Elemento CedentePrestatoreDTR*

L'elemento complesso **CedentePrestatoreDTR** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali** e **AltriDatiIdentificativi**, descritti di seguito.

5.3.1.1 IdentificativiFiscali




Figura 20: Elemento *IdentificativiFiscali* del *CedentePrestatoreDTR*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura *IdentificativiFiscaliType* che si compone di:

IdFiscaleIVA: utilizza la struttura *IdFiscaleType* descritta al paragrafo 5.2.2.1 e alla quale si rimanda

CodiceFiscale: formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

5.3.1.2 AltriDatIdentificativi




Figura 21: *Elemento AltriDatIdentificativi del CedentePrestatoreDTR*

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatIdentificativiNoCAPType* già descritta al paragrafo 5.2.2.2 al quale si rimanda.

5.3.2 DTR – CessionarioCommittenteDTR




Figura 22: *Elemento CessionarioCommittenteDTR*

L'elemento complesso **CessionarioCommittenteDTE** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali** e **AltriDatIdentificativi**, descritti di seguito.

5.3.2.1 IdentificativiFiscali




Figura 23: *Elemento IdentificativiFiscali del CessionarioCommittenteDTR*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura *IdentificativiFiscaliITType* già descritta al paragrafo 5.2.1.1 al quale si rimanda.

5.3.2.2 AltriDatIdentificativi




Figura 24: *Elemento AltriDatIdentificativi del CessionarioCommittenteDTR*

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatIdentificativiNoSedeType* già descritta al paragrafo 5.2.1.2 al quale si rimanda.

5.3.3 DTR – DATI FATTURA BODY DTR




Figura 25: *Elemento DatiFatturaBodyDTR*

L'elemento complesso **DatiFatturaBodyDTR** si compone dei macroblocchi **DatiGenerali** e **DatiRiepilogo**, descritti di seguito.

5.3.3.1 DatiGenerali




Figura 26: *Elemento DatiGenerali di DatiFatturaBodyDTR*

Il macroblocco **Dati Generali** utilizza la struttura *DatiGeneraliDTRType* che si compone dei campi descritti di seguito.

TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

TD01	Fattura
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di Credito semplificata

Data: la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.

Numero: formato alfanumerico; lunghezza massima di 20 caratteri. Se il numero della fattura non è disponibile, valorizzare con '0'

DataRegistrazione: la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.

5.3.3.2 DatiRiepilogo




Figura 27: Elemento *DatiRiepilogo* di *DatiFatturaBodyDTR*

Il macroblocco **DatiRiepilogo** utilizza la struttura *DatiRiepilogoType* già descritta al paragrafo 5.2.3.2 al quale si rimanda.

5.3.4 DTE – RETTIFICA




Figura 28: Elemento Rettifica

Il macroblocco **Rettifica** utilizza la struttura *RettificaType* già descritta al paragrafo 5.2.4 al quale si rimanda.

5.4 ANN (ANNULLAMENTO DATI FATTURE)




Figura 29: Elemento ANN

L'elemento complesso **ANN** si compone degli elementi seguenti:

IdFile: formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 18 caratteri.

Posizione: formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 4 caratteri.

PARTE III

6. XSD E FORMATO TABELLARE

Nella sezione “*Strumenti - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione - Fatture e corrispettivi*” del sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare:

- l’XML Schema Definition (XSD) che descrive il formato della fattura elettronica ordinaria nella sua versione più aggiornata;
- la rappresentazione tabellare dei campi della fattura.

ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE DATI FATTURA

Versione 1.0 - Ottobre 2016

- **VERIFICHE EFFETTUATE SUL FILE DATI FATTURA**

-

- ***NOMENCLATURA ED UNICITÀ DEL FILE TRASMESSO***

-

- La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il Sistema Ricevente verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle *Specifiche delle regole tecniche del....* e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome; in caso di esito negativo del controllo (nome file non conforme o nome file già presente nel Sistema Ricevente) il file viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

-

- **Codice 00001**Nome file non valido

- **Codice 00002**Nome file duplicato

-

- ***DIMENSIONI DEL FILE***

-

- La verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto non ecceda le dimensioni ammesse per il rispettivo canale di trasmissione.

-

- **Codice 00003**Le dimensioni del file superano quelle ammesse

-

-

- **VERIFICA DI INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO**

-

- Qualora il file risulti firmato, la verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma apposta sull'oggetto trasmesso, il Sistema Ricevente verifica l'integrità dell'oggetto stesso; se il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la seguente motivazione:

-

- **Codice 00102**File non integro (firma non valida)

-

-

-

-

-

-

-

- **VERIFICA DEL FILE E DEL FORMATO**

-

- La verifica viene effettuata per garantire che il contenuto del documento sia rappresentato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche; se risulta una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

-

- **Codice 00106** File / archivio vuoto o corrotto
- **Codice 00200** File non conforme al formato
- **Codice 00201** Riscontrati più di 50 errori di formato

-

- **VERIFICHE SUL CONTENUTO**

-

- La verifica viene effettuata per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi per come previsto dalle regole tecniche. In caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

-

- **Codice 00400** <Natura> non presente (o, per le fatture ricevute, uguale a N6-Reverse Charge) a fronte di <Aliquota> e/o
 - <Imposta> pari a zero
- **Codice 00401** <Natura> presente (e, per le fatture ricevute, diversa da N6-Reverse Charge) a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta>
 - diversa da zero

- **Codice 00417** 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 2.2.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato in
 - presenza di 2.2.1 <IdentificativiFiscali>)
- **Codice 00424** <Aliquota> non indicata in termini percentuali
- **Codice 00431** 2.2.1 <IdentificativiFiscali> e 2.2.2 <AltriDatiIdentificativi> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere
 - presente a fronte di 2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD07 o TD08)
 -
- **Codice 00432** 2.2.1 <IdentificativiFiscali> o 2.2.2 <AltriDatiIdentificativi> non presente a fronte di 2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale
 - a TD01, TD04 o TD05
- **Codice 00433** <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o
 - TD05
- **Codice 00434** <Imposta> e <Aliquota> non coerenti (segnalato quando, presenti entrambi, solo uno dei due è pari a zero)
- **Codice 00435** <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo
- **Codice 00436** 3.3.1.4 <DataRegistrazione> antecedente a 3.3.1.2 <Data>

- **Codice 00441** 3.1.2 <AltriDatiIdentificativi> non presente a fronte di 3.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05
- **Codice 00442** Dati già annullati: rettifica non ammessa
- **Codice 00443** Dati già annullati: annullamento non ammesso
- **Codice 00444** Il file originario indicato nel campo <IdFile> non esiste
- **Codice 00445** Il file indicato nel campo <IdFile> non è il file con il quale i dati sono stati trasmessi per la prima volta
- **Codice 00446** <Posizione> non trovata all'interno del file originario

-

-

- **VERIFICA DI VALIDITÀ DEL CONTENUTO DELLA FATTURA**

-

- Il Sistema Ricevente verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; in particolare viene effettuato un controllo:

-

- sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza nell'anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere;
- sulla presenza della partita IVA del cedente/prestatore (se i dati si riferiscono a fatture emesse) o dell'identificativo fiscale (CF o partita IVA) del cessionario/committente (se i dati si riferiscono a fatture ricevute) tra quelli dei soggetti che hanno aderito all'opzione di trasmissione dei dati delle fatture ex articolo 1, comma 3, d.Lgs. 127/2015.

-

- Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

-

- **Codice 00301**<IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cedente/Prestatore non valido
- **Codice 00302**<CodiceFiscale> del Cedente/Prestatore non valido
- **Codice 00303**<IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Rappresentante Fiscale non valido
- **Codice 00305**<IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cessionario/Committente non valido
- **Codice 00306**<CodiceFiscale> del Cessionario/Committente non valido
- **Codice 00313**Cedente/Prestatore non autorizzato alla trasmissione dei dati delle fatture
- **Codice 00314**Cessionario/Committente non autorizzato alla trasmissione dei dati delle fatture

-

- Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato è in formato compresso, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

-

-

-

- **VERIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRASMISSIONE**

-

- Il Sistema Ricevente verifica che il file trasmesso provenga da un soggetto 'autorizzato' in quanto stesso soggetto cedente/prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario/committente (per i dati di fatture ricevute), ovvero soggetto incaricato/delegato dal soggetto cedente/prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario/committente (per i dati di fatture ricevute), secondo le procedure previste dai telematici Entrate:

-

- **Codice 00600** Soggetto non autorizzato alla trasmissione

-

-

- **VERIFICHE CHE GENERANO SOLO SEGNALAZIONE E NON SCARTO**

-

- Il Sistema Ricevente effettua i seguenti ulteriori controlli che non comportano scarto del file ma solo una segnalazione al trasmittente:

-

- **Codice 00500** Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria
- **Codice 00501** Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributaria
- **Codice 00502** Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria
- **Codice 00503** 2.3.1.2 <Data> non compatibile con il trimestre di riferimento
- **Codice 00504** 3.3.1.4 <DataRegistrazione> non compatibile con il trimestre di riferimento

Controllo coerenza Natura e Aliquota/Imposta

codice errore **00400**: <Natura> non presente (o, per le fatture ricevute, uguale a N6-Reverse Charge) a fronte di
<Aliquota> e/o

<Imposta> pari a zero

codice errore **00401**: <Natura> presente (e, per le fatture ricevute, diversa da N6-Reverse Charge) a fronte di
<Aliquota> e/o <Imposta>

diversa da zero

AliquotaDTE = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"
ImpostaDTE = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta"
NaturaDTE = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/Natura"
AliquotaDTR = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"
ImpostaDTR = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta"
NaturaDTR = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/Natura"

DTE (dati fatture emesse)

IF (**AliquotaDTE** == 0.00 OR **ImpostaDTE** == 0.00)

IF (non valorizzato **NaturaDTE**)

ERRORE (00400)

END-IF

ELSE

IF (valorizzato **NaturaDTE**)

ERRORE (00401)

END-IF

END-IF

(segue)

DTR (dati fatture ricevute)

IF (*AliquotaDTR* == 0.00 OR *ImpostaDTR* == 0.00)

IF (non valorizzato *NaturaDTR*)

ERRORE (00400)

ELSE IF (*NaturaDTR* == N6)

ERRORE (00400)

END-IF

ELSE

IF (valorizzato *NaturaDTR* && *NaturaDTR* ≠ N6)

ERRORE (00401)

END-IF

END-IF

Controllo presenza di un identificativo fiscale del cessionario/committente

codice errore **00417**: 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 2.2.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato in presenza di 2.2.1 <IdentificativiFiscali>)

IdentificativiFisc = "/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/IdentificativiFiscali"
IdFiscaleIVA = **IdentificativiFiscali** + "IdFiscaleIVA"
CodiceFiscale = **IdentificativiFiscali** + "CodiceFiscale"

IF (presente **IdentificativiFisc**)

IF (non valorizzato **IdFiscaleIVA** && non valorizzato **CodiceFiscale**)

ERRORE (00417)

END-IF

Controllo valore aliquota IVA

codice errore **00424**: <Aliquota> non indicata in termini percentuali

AliquotaDTE = “/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota”

AliquotaDTR = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota”

DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato **AliquotaDTE**)

IF (**AliquotaDTE** \neq 0.00 && **AliquotaDTE** < 1.00)

ERRORE (00424)

END-IF

END-IF

DTR (dati fatture ricevute)

IF (valorizzato **AliquotaDTR**)

IF (**AliquotaDTR** \neq 0.00 && **AliquotaDTR** < 1.00)

ERRORE (00424)

END-IF

END-IF

Controllo presenza dati del cessionario/committente nel caso di fatture semplificate

codice errore **00431**: 2.2.1 <IdentificativiFiscali> e 2.2.2 <AltriDatiIdentificativi> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente

a fronte di 2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD07 o TD08)

IdentificativiFisc = "/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/IdentificativiFiscali"
AltriDatiIdentif = "/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/AltriDatiIdentificativi"
TipoDocumento = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiGenerali/TipoDocumento"

IF (**TipoDocumento** == "TD07" OR **TipoDocumento** == "TD08")

IF (non valorizzato **IdentificativiFisc** && non valorizzato **AltriDatiIdentif**)

ERRORE (00431)

END-IF

END-IF

Controllo presenza identificativi fiscali del cessionario/committente

codice errore **00432**: 2.2.1 <IdentificativiFiscali> o 2.2.2 <AltriDatIdentificativi> non presente a fronte di 2.3.1.1
<TipoDocumento> uguale
a TD01, TD04 o TD05

IdentificativiFisc = “/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/IdentificativiFiscali”
AltriDatIdentif = “/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/AltriDatIdentificativi”
TipoDocumento = “/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiGenerali/TipoDocumento”

IF (*TipoDocumento* == “TD01” OR *TipoDocumento* == “TD04” OR *TipoDocumento* == “TD05”)

IF (non valorizzato *IdentificativiFisc* OR non valorizzato *AltriDatiIdentif*)
ERRORE (00432)
END-IF
END-IF

Controllo presenza imposta e corrispondente aliquota

codice errore **00433**: <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di 2.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05

TipoDocumentoDTE = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiGenerali/TipoDocumento"
ImpostaDTE = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta"
AliquotaDTE = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"

TipoDocumentoDTR = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiGenerali/TipoDocumento”
ImpostaDTR = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta”
AliquotaDTR = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota”

DTE (dati fatture emesse)

IF (**TipoDocumentoDTE** == “TD01” OR “TD04” OR “TD05”)
IF (non valorizzato **ImpostaDTE**) OR (non valorizzato **AliquotaDTE**)
ERRORE (00433)
END-IF
END-IF

DTR (dati fatture ricevute)

IF (**TipoDocumentoDTR** == “TD01” OR “TD04” OR “TD05”)
IF (non valorizzato **ImpostaDTR**) OR (non valorizzato **AliquotaDTR**)
ERRORE (00433)
END-IF
END-IF

Controllo coerenza imposta e aliquota

codice errore **00434**: <Imposta> e <Aliquota> non coerenti

AliquotaDTE = “/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota”
ImpostaDTE = “/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta”
AliquotaDTR = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota”
ImpostaDTR = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta”

DTE (dati fatture emesse)

```
IF (AliquotaDTE == 0.00 )  
  IF (ImpostaDTE ≠ 0.00)  
    ERRORE (00434)  
  END-IF  
ELSE  
  IF (ImpostaDTE == 0.00)  
    ERRORE (00434)  
  END-IF  
END-IF
```

(segue)

DTR (dati fatture ricevute)

```
IF (AliquotaDTR == 0.00 )  
  IF (ImpostaDTR ≠ 0.00)  
    ERRORE (00434)  
  END-IF  
ELSE
```

```
IF (ImpostaDTR == 0.00)  
  ERRORE (00434)  
END-IF  
END-IF
```

Controllo coerenza detraibilità/deducibilità

codice errore **00435**: <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo

DetraibileDTE = “/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/Detraibile”
DeducibileDTE = “/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/Deducibile”
DetraibileDTR = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/Detraibile”
DeducibileDTR = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/Deducibile”

DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato ***DetraibileDTE*** && valorizzato ***DeducibileDTE***)

ERRORE (00435)

END-IF

DTR (dati fatture ricevute)

IF (valorizzato ***DetraibileDTR*** && valorizzato ***DeducibileDTR***)

ERRORE (00435)

END-IF

Controllo sulla data di registrazione delle fatture ricevute

codice errore **00436**: 3.3.1.4 <DataRegistrazione> antecedente a 3.3.1.2 <Data>

DataRegistrazione = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiGenerali/DataRegistrazione”

DataDoc = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiGenerali/Data”

IF (**DataRegistrazione** < **DataDoc**)

ERRORE (00436)

END-IF

Controllo presenza altri dati identificativi fiscali del cedente/prestatore

codice errore **00441**: 3.1.2 <AltriDatIdentificativi> non presente a fronte di 3.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05

AltriDatIdentif = "/DatiFattura/DTR/CedentePrestatoreDTR/AltriDatIdentificativi"
TipoDocumento = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiGeneral/TipoDocumento"

IF (**TipoDocumento** == "TD01" OR **TipoDocumento** == "TD04" OR **TipoDocumento** == "TD05")

IF (non valorizzato **AltriDatIdentif**)

ERRORE (00441)

END-IF

END-IF

Controllo compatibilità dati di rettifica rispetto ai dati originari

codice errore **00442**: Dati già annullati: rettifica non ammessa

FileOriginarioDTE = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/IdFile"
PosizioneDTE = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/Posizione"
FileOriginarioDTR = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/IdFile"
PosizioneDTR = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/Posizione"

DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTE**)
 IF (**PosizioneDTE** di **FileOriginarioDTE** = annullato)
 ERRORE (00442)
 END-IF
END-IF

DTR (dati fatture ricevute)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTR**)
 IF (**PosizioneDTR** di **FileOriginarioDTR** = annullato)
 ERRORE (00442)
 END-IF
END-IF

Controllo compatibilità dell'annullamento rispetto ai dati originari

codice errore **00443**: Dati già annullati: annullamento non ammesso

FileOriginario = "/DatiFattura/ANN/IdFile"

Posizione = "/DatiFattura/ANN/Posizione"

IF (valorizzato **FileOriginario**)

IF (non valorizzato **Posizione**)

IF (**FileOriginario** = annullato)

ERRORE (00443)

END-IF

ELSE

IF (**Posizione** di **FileOriginario** = annullato)

ERRORE (00443)

END-IF

END-IF

END-IF

Controllo esistenza del file da rettificare o annullare

codice errore **00444**: Il file originario indicato nel campo <IdFile> non esiste

FileOriginarioDTE = “/DatiFattura/DTE/Rettifica/IdFile”

FileOriginarioDTR = “/DatiFattura/DTR/Rettifica/IdFile”

FileOriginarioANN = “/DatiFattura/ANN/IdFile”

DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTE**)

IF (**FileOriginarioDTE** non esiste)

ERRORE (00444)

END-IF

END-IF

DTR (dati fatture ricevute)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTR**)

IF (**FileOriginarioDTR** non esiste)

ERRORE (00444)

END-IF

END-IF

ANN (annullamento dati)

IF (*FileOriginarioANN* non esiste)

ERRORE (00444)

END-IF

Controllo coerente indicazione del file da rettificare o annullare

codice errore **00445**: Il file indicato nel campo <IdFile> non è il file con il quale i dati sono stati trasmessi per la prima volta

FileDTE = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/IdFile"

FileDTR = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/IdFile"

FileANN = "/DatiFattura/ANN/IdFile"

DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato *FileDTE*)

IF (*FileDTE* ≠ file originario)

ERRORE (00445)

END-IF

END-IF

DTR (dati fatture ricevute)

IF (valorizzato *FileDTR*)

IF (*FileDTR* ≠ file originario)

ERRORE (00445)

END-IF
END-IF

ANN (annullamento dati)

IF (*FileANN* ≠ file originario)
ERRORE (00445)
END-IF

Controllo esistenza posizione all'interno del file da rettificare o annullare

codice errore **00446**: <Posizione> non trovata all'interno del file originario

FileOriginarioDTE = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/IdFile"
PosizioneDTE = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/Posizione"
FileOriginarioDTR = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/IdFile"
PosizioneDTR = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/Posizione"
FileOriginarioANN = "/DatiFattura/ANN/IdFile"
PosizioneANN = "/DatiFattura/ANN/Posizione"

DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato *FileOriginarioDTE*)
IF (non esiste *PosizioneDTE* all'interno di *FileOriginarioDTE*)
ERRORE (00446)
END-IF
END-IF

DTR (dati fatture emesse)

IF (valorizzato *FileOriginarioDTR*)

IF (non esiste *PosizioneDTR* all'interno di *FileOriginarioDTR*)

ERRORE (00446)

END-IF

END-IF

(segue)

ANN (annullamento dati)

IF (valorizzato *PosizioneANN*)

IF (non esiste *PosizioneANN* all'interno di *FileOriginarioANN*)

ERRORE (00446)

END-IF

END-IF

XMLprs Versione 1,0 - ottobre 2016 Fatture verso privati in forma semplificata ex art. 21-bis DPR 633/72							
ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <A,B> Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze	Dimensione Legenda A ... B = min. A, max B A = dimensione fissa	Controlli "extra schema"	Codice e descrizione dell'errore in caso di controllo non superato
1 <FatturaElettronicaHeader>		Il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture		<1..1>			
1.1 <DatTrasmissione>		Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario		<1..1>			
1.1.1 <IdTrasmittente>		E' l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da IT, per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 26, il codice vero e proprio)		<1..1>			
1.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK], [...]	<1..1>	2		
1.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28	Se l'elemento informativo 1.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00300: 1.1.1.2 <IdCodice> non valido
1.1.2 <ProgressivoInvio>	xs:normalizedString	Numerazione attribuita dal soggetto che trasmette, secondo sue proprie regole	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 10		
1.1.3 <FormatoTrasmissione>	xs:string	Contiene il codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato	valori ammessi: [FSM10]	<1..1>	5		
1.1.4 <CodiceDestinatario>	xs:string	Contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi e riceva via PEC le fatture, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ("0000000").	formato alfanumerico	<1..1>	7	Viene controllata la validità del codice che deve essere presente nell'anagrafica del Sistema di Interscambio (se diverso da "0000000"). Se valorizzato a "0000000" viene controllato che sia valorizzato l'elemento informativo 1.1.5 <PECDestinatario>	00311: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido 00426: 1.1.5 <PECDestinatario> non valorizzato a fronte di 1.1.4 <CodiceDestinatario> con valore 0000000, o 1.1.5 <PECDestinatario> valorizzato a fronte di 1.1.4 <CodiceDestinatario> con valore diverso da 0000000
1.1.5 <PECDestinatario>	xs:normalizedString	Indirizzo PEC al quale inviare il documento. Da valorizzare SOLO nei casi in cui l'elemento informativo 1.1.4 <CodiceDestinatario> vale "0000000"	formato alfanumerico	<0..1>	7 ... 256	Se valorizzato, viene controllato che l'elemento informativo 1.1.4 <CodiceDestinatario> sia uguale a "0000000"	00426: 1.1.5 <PECDestinatario> non valorizzato a fronte di 1.1.4 <CodiceDestinatario> con valore 0000000, o 1.1.5 <PECDestinatario> valorizzato a fronte di 1.1.4 <CodiceDestinatario> con valore diverso da 0000000
1.2 < CedentePrestatore>		Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore (fornitore)		<1..1>			
1.2.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		<1..1>			
1.2.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK], [...]	<1..1>	2		
1.2.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28	Se l'elemento informativo 1.2.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00301: 1.2.1.2 <IdCodice> non valido
1.2.2 <CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00302: 1.2.2 <CodiceFiscale> non valido
1.2.3 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente); elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.2.4 <Nome> e 1.2.5 <Cognome>	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80		
1.2.4 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.5 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.2.3 <Denominazione>	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		
1.2.5 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.4 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.2.3 <Denominazione>	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		
1.2.6 <Sede>		Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi.		<1..1>			
1.2.6.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60		
1.2.6.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8		
1.2.6.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1..1>	5		
1.2.6.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60		
1.2.6.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.6.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.6.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2		
1.2.6.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK], [...]	<1..1>	2		
1.2.7 <StabileOrganizzazione>		Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente, con stabile organizzazione in Italia		<0..1>			
1.2.7.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60		
1.2.7.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8		
1.2.7.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1..1>	5		
1.2.7.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60		
1.2.7.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.7.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.7.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]	<0..1>	2		
1.2.7.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK], [...]	<1..1>	2		
1.2.8 <RappresentanteFiscale>		Blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.		<0..1>			
1.2.8.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		<1..1>			
1.2.8.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK], [...]	<1..1>	2		
1.2.8.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00303: 1.2.8.1.2 <IdCodice> o 1.2.8.1.2 <IdCodice> non valido
1.2.8.2 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente); elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.2.8.3 <Nome> e 1.2.8.4 <Cognome>	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80		
1.2.8.3 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.8.4 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.2.8.2 <Denominazione>	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		
1.2.8.4 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.8.3 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.2.8.2 <Denominazione>	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		
1.2.9 <IscrizioneREA>		Blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile.		<0..1>			
1.2.9.1 <Ufficio>	xs:string	Sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società	[RM], [MI], [...]	<1..1>	2		
1.2.9.2 <NumeroREA>	xs:normalizedString	Numero di iscrizione al registro delle imprese	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20		

	1.2.9.3 <CapitaleSociale>	xs:decimal	Nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, Srl), l'elemento informativo va valorizzato per indicare il capitale sociale	formato numero; i decimal vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)		4 ... 19		
	1.2.9.4 <SocioUnico>	xs:string	Nei casi di società per azioni e a responsabilità limitata, l'elemento informativo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci	valori ammessi: [SU]: socio unico [SM]: più soci		2		
	1.2.9.5 <StatoLiquidazione>	xs:string	Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no	valori ammessi: [LQ]: in liquidazione [LN]: non in liquidazione	<L>	2		
	1.2.10 <RegimeFiscale>	xs:string	Regime fiscale	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<L>	4		
	1.3 <CessionarioCommittente>		Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente (cliente)		<L>			
	1.3.1 <IdentificativiFiscali>		Blocco obbligatorio se NON è stato valorizzato il blocco 1.3.2 <AltriDatiIdentificativi>				Se non presente, viene controllata la presenza del blocco 1.3.2 <AltriDatiIdentificativi>	00431: 1.3.1 <IdentificativiFiscali> e 1.3.2 <AltriDatiIdentificativi> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente)
	1.3.1.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. NON è obbligatorio se si valorizza l'elemento informativo 1.3.1.2 <CodiceFiscale>					00417: 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato)
	1.3.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK], [...]	<L>	2		
	1.3.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<L>	1 ... 28	Se l'elemento informativo 1.3.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00305: 1.3.1.2 <IdCodice> non valido
	1.3.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale. NON è obbligatorio se si valorizza l'elemento informativo 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA>	formato alfanumerico		11 ... 16	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00417: 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato) 00306: 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valido
	1.3.2 <AltriDatiIdentificativi>		Blocco obbligatorio se NON è stato valorizzato il blocco 1.3.1 <IdentificativiFiscali>				Se non presente, viene controllata la presenza del blocco 1.3.1 <IdentificativiFiscali>	00431: 1.3.1 <IdentificativiFiscali> e 1.3.2 <AltriDatiIdentificativi> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente)
	1.3.2.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente); elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.3.2.2 <Nome> e 1.3.2.3 <Cognome>	formato alfanumerico		1 ... 60		
	1.3.2.2 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.2.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.2.1 <Denominazione>	formato alfanumerico		1 ... 60		
	1.3.2.3 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.2.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.2.1 <Denominazione>	formato alfanumerico		1 ... 60		
	1.3.2.4 <Sede>		Blocco contenente i dati della sede del cessionario / committente.		<L>			
	1.3.2.4.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<L>	1 ... 60		
	1.3.2.4.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico		1 ... 8		
	1.3.2.4.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<L>	5		
	1.3.2.4.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cessionario / committente	formato alfanumerico	<L>	1 ... 60		
	1.3.2.4.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.3.2.4.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.3.2.4.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]		2		
	1.3.2.4.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK], [...]	<L>	2		
	1.3.2.5 <StabileOrganizzazione>		Blocco da valorizzare nei casi di cessionario / committente non residente, con stabile organizzazione in Italia					
	1.3.2.5.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<L>	1 ... 60		
	1.3.2.5.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico		1 ... 8		
	1.3.2.5.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<L>	5		
	1.3.2.5.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<L>	1 ... 60		
	1.3.2.5.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.3.2.5.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.3.2.5.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]		2		
	1.3.2.5.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK], [...]	<L>	2		
	1.3.2.6 <RappresentanteFiscale>		Blocco da valorizzare nei casi in cui il cessionario / committente si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.					
	1.3.2.6.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		<L>			
	1.3.2.6.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK], [...]	<L>	2		
	1.3.2.6.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<L>	1 ... 28	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00303: 1.3.2.6.1.2 <IdCodice> o 1.3.2.6.1.2 <IdCodice> non valido
	1.3.2.6.2 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente); elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.3.2.6.3 <Nome> e 1.3.2.6.4 <Cognome>	formato alfanumerico		1 ... 60		
	1.3.2.6.3 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.2.6.2 <Denominazione> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.2.6.2 <Denominazione>	formato alfanumerico		1 ... 60		
	1.3.2.6.4 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Elemento informativo obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.2.6.3 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.2.6.2 <Denominazione>	formato alfanumerico		1 ... 60		
	1.4 <SoggettoEmittente>	xs:string	Da valorizzare in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura sia emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore	valori ammessi: [CC]: cessionario / committente [TZ]: terzo.		2		
2 <FatturaElettronicaBody>			Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso		<L0>			
	2.1 <DatiGenerali>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati		<L>			
	2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura		<L>			
	2.1.1.1 <TipoDocumento>	xs:string	Tipologia di documento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<L>	4		
	2.1.1.2 <Divisa>	xs:string	Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	[GBP], [CZK], [...]	<L>	3		

	2.1.1.3 <Data>	xs:date	Data del documento [secondo il formato ISO 8601:2004]	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10	Viene controllato che non sia successiva alla data in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio. Inoltre, se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale "TD08", viene controllato che non sia antecedente a quella presente nell'elemento informativo 2.1.2.2 <DataFR>	00403: 2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione 00418: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.2.2 <DataFR>
	2.1.1.4 <Numero>	xs:normalizedString	Numero della fattura [art. 21, comma 2, lettera b DPR 633/1972]	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20	Viene controllato che contenga almeno un carattere numerico	00425: 2.1.1.4 <Numero> non contenente caratteri numerici
	2.1.2 <DatiFatturaRettificata>		Blocco contenente le informazioni relative alla fattura rettificata. Vale per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26 DPR 633/72		<0..1>			
	2.1.2.1 <NumeroFR>	xs:string	Numero della fattura rettificata	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20		
	2.1.2.2 <DataFR>	xs:date	Data della fattura rettificata	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10	Se presente viene controllato che non sia successiva alla data presente nell'elemento informativo 2.1.1.3 <Data>	00418: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.2.2 <DataFR>
	2.1.2.3 <ElementiRettificati>	xs:normalizedString	Indicazioni specifiche degli elementi oggetto di rettifica	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 1000		
	2.2 <DatiBeniServizi>		Blocco sempre obbligatorio. Contiene natura, qualità, quantità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o dei servizi formanti oggetto dell'operazione		<1..N>			
	2.2.1 <Descrizione>	xs:normalizedString	Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 1000		
	2.2.2 <Importo>	xs:decimal	Ammontare complessivo (comprensivo di imposta)	formato numerico: i decimal vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<1..1>	4 ... 15		
	2.2.3 <DatiIVA>		Dati relativi all'imposta sul valore aggiunto		<1..1>			
	2.2.3.1 <Imposta>	xs:decimal	Ammontare dell'imposta. Si può indicare in alternativa all'elemento informativo 2.2.3.2 <Aliquota>	formato numerico: i decimal vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 15		
	2.2.3.2 <Aliquota>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA applicata. Si può indicare in alternativa all'elemento informativo 2.2.3.1 <Imposta>	formato numerico: i decimal vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	<0..1>	4 ... 6	Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es. "22.00" e non "0.22")	00424: 2.2.3.2 <Aliquota> non indicata in termini percentuali
	2.2.4 <Natura>	xs:string	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0..1>	2	Viene controllata la presenza o meno dell'elemento informativo 2.2.4 <Natura> dipendentemente dal valore dell'elemento informativo 2.2.3.2 <AliquotaVA> o 2.2.3.1 <Imposta>	00400: 2.2.4 <Natura> non presente a fronte di 2.2.3.2 <Aliquota> o 2.2.3.1 <Imposta> pari a zero 00401: 2.2.4 <Natura> presente a fronte di 2.2.3.2 <Aliquota> o 2.2.3.1 <Imposta> diversa da zero
	2.2.5 <RiferimentoNormativo>	xs:normalizedString	Norma di riferimento	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100		
	2.5 <Allegati>		Dati relativi ad eventuali allegati		<0..N>			
	2.5.1 <NomeAttachment>	xs:normalizedString	Nome dell'allegato	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 60		
	2.5.2 <AlgoritmoCompressione>	xs:string	Algoritmo usato per comprimere l'attachment (ad es.: ZIP, RAR, ...)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10		
	2.5.3 <FormatoAttachment>	xs:string	Formato dell'attachment (ad es.: TXT, XML, DOC, PDF, ...)	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10		
	2.5.4 <DescrizioneAttachment>	xs:normalizedBinary	Descrizione del documento	formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100		
	2.5.5 <Attachment>	xs:base64Binary	Contiene il documento allegato alla fattura; il contenuto è demandato agli accordi tra PA e fornitore	base64Binary [RFC 2045]	<1..1>	valore vincolato alla dimensione massima prevista per la fattura elettronica		

CODIFICHE	
<RegimeFiscale>	
RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF03	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR. 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
<TipoDocumento>	
TD07	fattura semplificata
TD08	nota di credito semplificata
<TipoNatura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine
N6	inversione contabile (reverse charge)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

XMLdati

Versione 1.0 - ottobre 2016

Dati delle fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma3, d.Lgs. 127/2015

ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi
1 <DatiFatturaHeader>		Blocco da valorizzare solo se si intende identificare con un progressivo il file che si sta trasmettendo. L'elemento 1.2 <IdSistema> non va mai valorizzato in quanto riservato al sistema	
1.1 <ProgressivoInvio>	xs:normalizedString	L'elemento è facoltativo e può essere utilizzato dal soggetto che trasmette per una propria identificazione univoca del file trasmesso	formato alfanumerico
1.2 <IdSistema>	xs:string	Campo riservato al sistema: da NON valorizzare.	formato alfanumerico
2 <DTE>		Dati relativi a fatture EMESSE . Da valorizzare per trasmettere i dati delle fatture emesse. Non devono essere riportati in questo blocco i dati delle così dette autofatture, cioè fatture emesse dall'acquirente nei casi in cui non le abbia ricevute oppure, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità. Tali dati devono essere riportati come dati delle fatture ricevute. Se questo blocco è valorizzato, non dovranno essere valorizzati i blocchi 3 <DTR> e 4 <ANN>	
2.1 <CedentePrestatoreDTE>		Blocco contenente le informazioni relative al cedente/prestatore (fornitore).	
2.1.1 <IdentificativiFiscali>		Blocco contenente gli identificativi fiscali del cedente/prestatore.	
2.1.1.1 <IdFiscaleIVA>		Blocco obbligatorio che ospita l'identificativo del soggetto ai fini IVA. E' composto da due elementi: il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto (può essere solo 'IT'), il secondo il numero di partita IVA (per i soggetti residenti all'estero è quella con la quale sono fiscalmente identificati in Italia).	
2.1.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT]
2.1.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico
2.1.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale (valido per i soli soggetti residenti in Italia)	formato alfanumerico
2.1.2 <AltriDatiIdentificativi>		Blocco contenente altri dati identificativi del cedente/prestatore	
2.1.2.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente); campo obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi 2.1.2.2 <Nome> e 2.1.2.3 <Cognome>	formato alfanumerico

	2.1.2.2 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 2.1.2.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento 2.1.2.1 <Denominazione>	formato alfanumerico
	2.1.2.3 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 2.1.2.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento 2.1.2.1 <Denominazione>	formato alfanumerico
	2.1.2.4 <Sede>		Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi.	
	2.1.2.4.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cedente / prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico
	2.1.2.4.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico
	2.1.2.4.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico
	2.1.2.4.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico
	2.1.2.4.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 2.1.2.4.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento 2.1.2.4.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]
	2.1.2.4.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	2.1.2.5 <StabileOrganizzazione>		Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente , con stabile organizzazione in Italia	
	2.1.2.5.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico
	2.1.2.5.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico
	2.1.2.5.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico
	2.1.2.5.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico
	2.1.2.5.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento 2.1.2.5.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento 2.1.2.5.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]
	2.1.2.5.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	2.1.2.6 <RappresentanteFiscale>		Blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.	
	2.1.2.6.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (può essere solo 'IT') ed i restanti il numero di partita IVA.	

		2.1.2.6.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT]
		2.1.2.6.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico
	2.1.2.6.2 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente) del rappresentante fiscale. Obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi 2.1.2.6.3 <Nome> e 2.1.2.6.4 <Cognome>		formato alfanumerico
	2.1.2.6.3 <Nome>	xs:normalizedString	Nome del rappresentante fiscale persona fisica . Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 2.1.2.6.4 <Cognome> ed in alternativa all'elemento 2.1.2.6.2 <Denominazione>		formato alfanumerico
	2.1.2.6.4 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome del rappresentante fiscale persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 2.1.2.6.3 <Nome> ed in alternativa all'elemento 2.1.2.6.2 <Denominazione>		formato alfanumerico
	2.2 <CessionarioCommittenteDTE>			Blocco contenente le informazioni relative al cessionario/committente (cliente).	
	2.2.1 <IdentificativiFiscali>		Nei casi di dati relativi a fatture ORDINARIE (elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> diverso da "TD07" e da "TD08") questo blocco è sempre obbligatorio. Nei casi di dati relativi a fatture SEMPLIFICATE (elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> = "TD07" o "TD08") questo blocco è obbligatorio solo se NON è stato valorizzato il blocco 2.2.2 <AltriDatIdentificativi>		
	2.2.1.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. NON è obbligatorio se si valorizza l'elemento 2.2.1.2 <CodiceFiscale>		
	2.2.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code		[IT], [ES], [DK],[...]
	2.2.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale		formato alfanumerico
	2.2.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale (valido per i soli soggetti residenti in Italia). NON è obbligatorio se si valorizza l'elemento 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA>		formato alfanumerico
	2.2.2 <AltriDatIdentificativi>		Nei casi di dati relativi a fatture ORDINARIE (elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> diverso da "TD07" e da "TD08") questo blocco è sempre obbligatorio. Nei casi di dati relativi a fatture SEMPLIFICATE (elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> = "TD07" o "TD08") questo blocco è obbligatorio solo se NON è stato valorizzato il blocco 2.2.1 <IdentificativiFiscali>		
	2.2.2.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente); campo obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi 2.2.2.2 <Nome> e 2.2.2.3 <Cognome>		formato alfanumerico
	2.2.2.2 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 2.2.2.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento 2.2.2.1 <Denominazione>		formato alfanumerico

	2.2.2.3 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 2.2.2.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento 2.2.2.1 <Denominazione>	formato alfanumerico
	2.2.2.4 <Sede>		Blocco contenente i dati della sede del cessionario / committente.	
	2.2.2.4.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico
	2.2.2.4.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico
	2.2.2.4.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico
	2.2.2.4.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cessionario / committente	formato alfanumerico
	2.2.2.4.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 2.2.2.4.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento 2.2.2.4.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]
	2.2.2.4.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	2.2.2.5 <StabileOrganizzazione>		Blocco da valorizzare nei casi di cessionario / committente non residente , con stabile organizzazione in Italia	
	2.2.2.5.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico
	2.2.2.5.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico
	2.2.2.5.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico
	2.2.2.5.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico
	2.2.2.5.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento 2.2.2.5.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento 2.2.2.5.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]
	2.2.2.5.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	2.2.2.6 <RappresentanteFiscale>		Blocco da valorizzare nei casi in cui il cessionario / committente si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.	
	2.2.2.6.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.	
	2.2.2.6.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]

		2.2.2.6.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico
		2.2.2.6.2 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente). Obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi 2.2.2.6.3 <Nome> e 2.2.2.6.4 <Cognome>	formato alfanumerico
		2.2.2.6.3 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 2.2.2.6.4 <Cognome> ed in alternativa all'elemento 2.2.2.6.2 <Denominazione>	formato alfanumerico
		2.2.2.6.4 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 2.2.2.6.3 <Nome> ed in alternativa all'elemento 2.2.2.6.2 <Denominazione>	formato alfanumerico
	2.3 <DatiFatturaBodyDTE>			Blocco obbligatorio. Può essere replicato nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più fatture	
	2.3.1 <DatiGenerali>			Blocco obbligatorio contenente i dati riferiti all'intera fattura	
		2.3.1.1 <TipoDocumento>	xs:string	Indica il tipo di documento, tra quelli più comunemente usati e legalmente assimilati alla fattura, al quale si riferiscono i dati	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento
		2.3.1.2 <Data>	xs:date	Data del documento al quale si riferiscono i dati	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD
		2.3.1.3 <Numero>	xs:normalizedString	Numero del documento al quale si riferiscono i dati. Per motivi tecnici si suggerisce di riportare solo lettere e numeri.	formato alfanumerico
	2.3.2 <DatiRiepilogo>			Ogni ripetizione del blocco conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore dell'aliquota IVA applicata alle operazioni in fattura (o documento assimilato) e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento 2.3.2.3 <Natura>. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per lo stesso elemento 2.3.2.3 <Natura>, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili da quelli riferiti a spese non detraibili	
		2.3.2.1 <ImponibileImporto>	xs:decimal	Ammontare (base) imponibile (per le operazioni soggette ad IVA) o importo non imponibile (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura) o somma di imponibile e imposta (per le operazioni soggette ai regimi che prevedono questa rappresentazione). Per le fatture SEMPLIFICATE (elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> = "TD07" o "TD08"), ospita l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)
		2.3.2.2 <DatiIVA>	xs:date	Dati relativi all' Imposta sul Valore Aggiunto	
		2.3.2.2.1 <Imposta>	xs:decimal	Ammontare dell' imposta. Se l'elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> vale "TD07" o "TD08" (fattura semplificata), si può indicare in alternativa all'elemento 2.3.2.2.2 <Aliquota>. Per tutti gli altri valori dell'elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> deve essere valorizzato.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)

		2.3.2.2.2 <Aliquota>	xs:decimal	Aliquota IVA, espressa in percentuale (da valorizzare a 0.00 nel caso di operazioni per le quali il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura). Se l'elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> vale "TD07" o "TD08" (fattura semplificata), si può indicare in alternativa all'elemento 2.3.2.2.1 <Imposta>. Per tutti gli altri valori dell'elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> deve essere valorizzata.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)
		2.3.2.3 <Natura>	xs:string	Natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento
		2.3.2.4 <Detraibile>	xs:decimal	Contiene il valore percentuale di detraibilità, se gli importi si riferiscono a spese detraibili	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)
		2.3.2.5 <Deducibile>	xs:string	Indica se gli importi indicati si riferiscono a spese deducibili	valori ammessi: [SI] = spesa deducibile
	2.4 <Rettifica>			Questo blocco va valorizzato soltanto se i dati inseriti negli elementi del blocco 2 <DTE> costituiscono una rettifica a quelli presenti in un file trasmesso precedentemente	
	2.4.1 <IdFile>		xs:string	Identificativo del file contenente i dati fattura che si vogliono rettificare. E' l'identificativo comunicato dal sistema in fase di trasmissione del file	formato alfanumerico
	2.4.2 <Posizione>		xs:integer	Posizione della fattura all'interno del file trasmesso.	formato numerico (intero)
3 <DTR>				Dati relativi a fatture RICEVUTE . Da valorizzare nei casi in cui si stanno trasmettendo dati relativi a fatture ricevute e sottoposte a registrazione o alle così dette autofatture, cioè fatture emesse dall'acquirente nei casi in cui non le abbia ricevute oppure, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità. La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi 2 <DTE> e 4 <ANN>	
	3.1 <CedentePrestatoreDTR>			Blocco contenente le informazioni relative al cedente/prestatore (fornitore).	
	3.1.1 <IdentificativiFiscali>			Blocco obbligatorio contenente gli identificativi fiscali del cedente/prestatore.	
		3.1.1.1 <IdFiscaleIVA>		Blocco obbligatorio che ospita l'identificativo del soggetto ai fini IVA. E' composto da due elementi: il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA .	
		3.1.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
		3.1.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico

	3.1.1.2	<CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale (valido per i soli soggetti residenti in Italia)	formato alfanumerico
	3.1.2	<AltriDatIdentificativi>		Blocco obbligatorio contenente altri dati identificativi del cedente/prestatore	
	3.1.2.1	<Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente); campo obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi 3.1.2.2 <Nome> e 3.1.2.3 <Cognome>	formato alfanumerico
	3.1.2.2	<Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 3.1.2.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento 3.1.2.1 <Denominazione>	formato alfanumerico
	3.1.2.3	<Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 3.1.2.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento 3.1.2.1 <Denominazione>	formato alfanumerico
	3.1.2.4	<Sede>		Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore.	
	3.1.2.4.1	<Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cedente / prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico
	3.1.2.4.2	<NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico
	3.1.2.4.3	<CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico
	3.1.2.4.4	<Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico
	3.1.2.4.5	<Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 3.1.2.4.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento 3.1.2.4.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]
	3.1.2.4.6	<Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	3.1.2.5	<StabileOrganizzazione>		Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente , con stabile organizzazione in Italia	
	3.1.2.5.1	<Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico
	3.1.2.5.2	<NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico
	3.1.2.5.3	<CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico

	3.1.2.5.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico
	3.1.2.5.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento 3.1.2.5.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento 3.1.2.5.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]
	3.1.2.5.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	3.1.2.6 <RappresentanteFiscale>		Blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.	
	3.1.2.6.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.	
	3.1.2.6.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	3.1.2.6.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico
	3.1.2.6.2 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente). Obbligatorio ma da valorizzare in alternativa agli elementi 3.1.2.6.3 <Nome> e 3.1.2.6.4 <Cognome>	formato alfanumerico
	3.1.2.6.3 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 3.1.2.6.4 <Cognome> ed in alternativa all'elemento 3.1.2.6.2 <Denominazione>	formato alfanumerico
	3.1.2.6.4 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Obbligatorio ma da valorizzare insieme all'elemento 3.1.2.6.3 <Nome> ed in alternativa all'elemento 3.1.2.6.2 <Denominazione>	formato alfanumerico
	3.2 <CessionarioCommittenteDTR>		Blocco contenente le informazioni relative al cessionario/committente (cliente).	
	3.2.1 <IdentificativiFiscali>		Blocco obbligatorio che consente l'identificazione del soggetto cessionario/committente (cliente)	
	3.2.1.1 <IdFiscaleIVA>		Blocco obbligatorio che ospita l'identificativo del soggetto ai fini IVA. E' composto da due elementi: il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto (può essere solo 'IT'), il secondo il numero di partita IVA (per i soggetti residenti all'estero è quella con la quale sono fiscalmente identificati in Italia).	
	3.2.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT]
	3.2.1.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico

	3.2.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale (valido per i soli soggetti residenti in Italia).	formato alfanumerico
	3.2.2 <AltriDatIdentificativi>		Blocco non obbligatorio contenente altri elementi identificativi del soggetto cessionario/committente (cliente)	
	3.2.2.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente); campo obbligatorio ma da valorizzare in alternativa ai campi 3.2.2.2 <Nome> e 3.2.2.3 <Cognome>	formato alfanumerico
	3.2.2.2 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Campo obbligatorio ma da valorizzare insieme al campo 3.2.2.3 <Cognome> ed in alternativa al campo 3.2.2.1 <Denominazione>	formato alfanumerico
	3.2.2.3 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Campo obbligatorio ma da valorizzare insieme al campo 3.2.2.2 <Nome> ed in alternativa al campo 3.2.2.1 <Denominazione>	formato alfanumerico
	3.2.2.4 <Sede>		Blocco contenente i dati della sede del cessionario / committente.	
	3.2.2.4.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico
	3.2.2.4.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico
	3.2.2.4.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico
	3.2.2.4.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cessionario / committente	formato alfanumerico
	3.2.2.4.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 3.2.2.4.4 <Comune>. Da valorizzare se il campo 3.2.2.4.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]
	3.2.2.4.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	3.2.2.5 <StabileOrganizzazione>		Blocco da valorizzare nei casi di cessionario / committente non residente , con stabile organizzazione in Italia	
	3.2.2.5.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico
	3.2.2.5.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico
	3.2.2.5.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico

	3.2.2.5.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico
	3.2.2.5.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 3.2.2.5.4 <Comune>. Da valorizzare se il campo 3.2.2.5.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]
	3.2.2.5.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	3.2.2.6 <RappresentanteFiscale>		Blocco da valorizzare nei casi in cui il cessionario / committente si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.	
	3.2.2.6.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (può essere solo 'IT') ed i restanti il numero di partita IVA.	
	3.2.2.6.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT]
	3.2.2.6.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico
	3.2.2.6.2 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente); campo obbligatorio ma da valorizzare in alternativa ai campi 3.2.2.6.3 <Nome> e 3.2.2.6.4 <Cognome>	formato alfanumerico
	3.2.2.6.3 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Campo obbligatorio ma da valorizzare insieme al campo 3.2.2.6.4 <Cognome> ed in alternativa al campo 3.2.2.6.2 <Denominazione>	formato alfanumerico
	3.2.2.6.4 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Campo obbligatorio ma da valorizzare insieme al campo 3.2.2.6.3 <Nome> ed in alternativa al campo 3.2.2.6.2 <Denominazione>	formato alfanumerico
	3.3 <DatiFatturaBodyDTR>		Blocco obbligatorio. Può essere replicato nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più fatture	
	3.3.1 <DatiGenerali>		Blocco obbligatorio contenente i dati riferiti all'intera fattura	
	3.3.1.1 <TipoDocumento>	xs:string	Indica il tipo di documento, tra quelli più comunemente usati e legalmente assimilati alla fattura, al quale si riferiscono i dati	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento
	3.3.1.2 <Data>	xs:date	Data della fattura	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD
	3.3.1.3 <Numero>	xs:normalizedString	Numero della fattura (il numero inserito nella fattura ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera b, del DPR 633/1972), se disponibile, in caso contrario, valorizzare con '0'. Per motivi tecnici si suggerisce di riportare solo lettere e numeri.	formato alfanumerico

	3.3.1.4 <DataRegistrazione>	xs:date	Data nella quale è stata registrata la fattura	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD
	3.3.2 <DatiRiepilogo>		Ogni ripetizione del blocco conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore dell'aliquota IVA applicata alle operazioni in fattura e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento 3.3.2.3 <Natura>. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per lo stesso elemento 3.3.2.3 <Natura>, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili da quelli riferiti a spese non detraibili	
	3.3.2.1 <ImponibileImporto>	xs:decimal	Ammontare (base) imponibile (per le operazioni soggette ad IVA) o importo non imponibile (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura) o somma di imponibile e imposta (per le operazioni soggette ai regimi che prevedono questa rappresentazione). Per le fatture SEMPLIFICATE (campo 3.3.1.1 <TipoDocumento> = "TD07" o "TD08"), ospita l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)
	3.3.2.2 <DatiIVA>	xs:date	Dati relativi all' Imposta sul Valore Aggiunto	
	3.3.2.2.1 <Imposta>	xs:decimal	Ammontare dell' imposta. Se l'elemento 3.3.1.1 <TipoDocumento> vale "TD07" o "TD08" (fattura semplificata), si può indicare in alternativa all'elemento 3.3.2.2.2 <Aliquota>. Per tutti gli altri valori dell'elemento 3.3.1.1 <TipoDocumento> deve essere valorizzato.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)
	3.3.2.2.2 <Aliquota>	xs:decimal	Aliquota IVA, espressa in percentuale (da valorizzare a 0.00 nel caso di operazioni per le quali il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura). Se l'elemento 3.3.1.1 <TipoDocumento> vale "TD07" o "TD08" (fattura semplificata), si può indicare in alternativa all'elemento 3.3.2.2.1 <Imposta>. Per tutti gli altri valori dell'elemento 3.3.1.1 <TipoDocumento> deve essere valorizzata.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)
	3.3.2.3 <Natura>	xs:string	Natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento
	3.3.2.4 <Detraibile>	xs:decimal	Contiene il valore percentuale di detraibilità, se gli importi si riferiscono a spese detraibili	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)
	3.3.2.5 <Deducibile>	xs:string	Indica se gli importi indicati si riferiscono a spese deducibili	valori ammessi: [SI] = spesa deducibile
	3.4 <Rettifica>		Questo blocco va valorizzato soltanto se i dati inseriti negli elementi del blocco 3 <DTR> costituiscono una rettifica a quelli presenti in un file trasmesso precedentemente	

	3.4.1 <IdFile>	xs:string	Identificativo del file contenente i dati fattura che si vogliono rettificare. E' l'identificativo comunicato dal sistema in fase di trasmissione del file	formato alfanumerico
	3.4.2 <Posizione>	xs:integer	Posizione della fattura all'interno del file trasmesso	formato numerico (intero)
4 <ANN>			Annullamento dati inviati in precedenza. Da valorizzare nei casi in cui si vogliono annullare dati fattura già trasmessi. La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi 2 <DTE> e 3 <DTR>	
	4.1 <IdFile>	xs:string	Identificativo del file contenente i dati fattura che si vogliono annullare. E' l'identificativo comunicato dal sistema in fase di trasmissione del file	formato alfanumerico
	4.2 <Posizione>	xs:integer	Posizione della fattura all'interno del file trasmesso. Se non è valorizzato l'annullamento riguarda tutte le fatture presenti nel file identificato dall'elemento 4.1 <IdFile>	formato numerico (intero)

CODIFICHE	
<TipoDocumento>	
TD01	fattura
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD07	fattura semplificata
TD08	nota di credito semplificata
<Natura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine
N6	inversione contabile (reverse charge)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art, 74-se

Obbligatorietà e occorrenze <A.B> Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze	Dimensione Legenda A ... B = min. A, max B A = dimensione fissa	Controlli "extra schema"	Codice e descrizione dell'errore in caso di controllo non superato
<0.1>			
<0.1>	1 ...10		
<0.1>	11 ...16		
<0.1>			
<1.1>			
<1.1>			
<1.1>			
<1.1>			
<1.1>	2		
<1.1>	1 ...28	Un controllo verifica che la PIVA sia censita in AT. Qualora il soggetto individuato dalla PIVA in AT risulti cessato o fallito, nella ricevuta di presa in carico del file sarà effettuata una segnalazione	00301: <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cedente/Prestatore non valido (comporta il rifiuto del file) 00500: Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria (comporta una segnalazione)
<0.1>	11 ...16	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00302: <CodiceFiscale> del Cedente/Prestatore non valido (comporta il rifiuto del file)
<1.1>			
<0.1>	1 ...80		

<0.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...60		
<0.1>			
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...8		
<1.1>	5		
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	2		
<1.1>	2		
<0.1>			
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...8		
<1.1>	5		
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	2		
<1.1>	2		
<0.1>		Se l'elemento 2.1.1.1.1 <IdPaese> è diverso da IT, un controllo verifica che questo blocco sia valorizzato	00439: 2.1.2.6 <RappresentanteFiscale> non presente a fronte di 2.1.1.1.1 <IdPaese> diverso da IT (comporta il rifiuto del file)
<1.1>			

<1.1>	2		
<1.1>	11	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria Qualora il soggetto individuato dalla PIVA in AT risulti cessato o fallito, nella ricevuta di presa in carico del file sarà effettuata una segnalazione	00303: <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Rappresentante Fiscale non valido (comporta il rifiuto del file) 00502: Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria (comporta una segnalazione)
<0.1>	1 ...80		
<0.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...60		
<1.1>			
<0.1>		Un controllo verifica che, qualora l'elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> sia diverso da 'TD07' e da 'TD08' (e quindi i dati si riferiscono a fattura ordinaria), questo blocco sia valorizzato. Qualora invece l'elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> sia uguale a 'TD07' o a 'TD08', un controllo verifica che, laddove questo blocco non fosse valorizzato, sia valorizzato il blocco 2.2.2 <AltriDatIdentificativi>	00431: 2.2.1 <IdentificativiFiscali> e 2.2.2 <AltriDatIdentificativi> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente a fronte di 2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD07 o TD08) (comporta il rifiuto del file) 00432: 2.2.1 <IdentificativiFiscali> o 2.2.2 <AltriDatIdentificativi> non presente a fronte di 2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05 (comporta il rifiuto del file)
<0.1>		Premessa la verifica di cui al campo 2.2.1 <IdentificativiFiscali> , un controllo verifica che, qualora questo elemento non sia valorizzato, sia correttamente valorizzato l'elemento 2.2.1.2 <CodiceFiscale>	00417: 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 2.2.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato) (comporta il rifiuto del file)
<1.1>	2		
<1.1>	1 ...28	Se l'identificativo IVA è presente ed è relativo ad un soggetto residente in Italia (valore in 2.2.1.1.1 <IdPaese> = 'IT'), un controllo verifica che la PIVA sia censita in AT. Qualora il soggetto individuato dalla PIVA in AT risulti cessato o fallito, nella ricevuta di presa in carico del file sarà effettuata una segnalazione	00305: <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cessionario/Committente non valido (comporta il rifiuto del file) 00501: Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributaria (comporta una segnalazione)
<0.1>	11 ...16	Premessa la verifica di cui al campo 2.2.1 <IdentificativiFiscali> , un controllo verifica che, qualora questo elemento non sia valorizzato, sia correttamente valorizzato il blocco 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA> . Se valorizzato viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00306: <CodiceFiscale> del Cessionario/Committente non valido (comporta il rifiuto del file) 00417: 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 2.2.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato) (comporta il rifiuto del file)
<0.1>		Un controllo verifica che, qualora l'elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> sia diverso da 'TD07' e da 'TD08' (e quindi i dati si riferiscono a fattura ordinaria), questo blocco sia valorizzato. Qualora invece l'elemento 2.3.1.1 <TipoDocumento> sia uguale a 'TD07' o a 'TD08', un controllo verifica che, laddove questo blocco non fosse valorizzato, sia valorizzato il blocco 2.2.1 <IdentificativiFiscali>	00431: 2.2.1 <IdentificativiFiscali> e 2.2.2 <AltriDatIdentificativi> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente a fronte di 2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD07 o TD08) (comporta il rifiuto del file) 00432: 2.2.1 <IdentificativiFiscali> o 2.2.2 <AltriDatIdentificativi> non presente a fronte di 2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05 (comporta il rifiuto del file)
<0.1>	1 ...80		
<0.1>	1 ...60		

<0.1>	1 ...60		
<1.1>			
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...8		
<0.1>	5		
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	2		
<1.1>	2		
<0.1>			
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...8		
<1.1>	5		
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	2		
<1.1>	2		
<0.1>			
<1.1>			
<1.1>	2		

<1.1>	1 ...28	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria Qualora il soggetto individuato dalla PIVA in AT risulti cessato o fallito, nella ricevuta di presa in carico del file sarà presente una segnalazione	00303: <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Rappresentante Fiscale non valido (comporta il rifiuto del file) 00502: Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria (comporta una segnalazione)
<0.1>	1 ...80		
<0.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...60		
<1.1000>			
<1.1>			
<1.1>	4		
<1.1>	10	Se questa data risulta anteriore al mese precedente quello di ricezione del file viene inviata una segnalazione nella ricevuta di presa in carico	00503: 2.3.1.2 <Data> antecedente al mese precedente quello di ricezione del file (comporta una segnalazione)
<1.1>	1 ...20		
<1.1000>			
<1.1>	4 ...15		
<1.1>			
<0.1>	4 ...15	Se 2.3.1.1 <TipoDocumento> diverso da 'TD07' e da 'TD08' l'elemento deve essere valorizzato. Se contiene il valore '0.00', un controllo verifica che l'elemento 2.3.2.2.2 <Aliquota> , se presente, contenga il valore '0.00'. Se contiene il valore '0.00' un controllo verifica che sia valorizzato l'elemento 2.3.2.3 <Natura> ; se contiene un valore diverso da '0.00' un controllo di sistema verifica che non sia valorizzato l'elemento 2.3.2.3 <Natura> .	00433: <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05 (comporta il rifiuto del file) 00434: <Imposta> e <Aliquota> non coerenti (comporta il rifiuto del file) 00400: <Natura> non presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> pari a zero (comporta il rifiuto del file) 00401: <Natura> presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> diversa da zero (comporta il rifiuto del file)

<0.1>	4 ...6	<p>Se 2.3.1.1 <TipoDocumento> diverso da 'TD07' e da 'TD08' l'elemento deve essere valorizzato.</p> <p>Se valorizzato, deve contenere un valore espresso in termini percentuali.</p> <p>Se contiene il valore '0.00', un controllo verifica che l'elemento 2.3.2.2.1 <Imposta>, se presente, contenga il valore '0.00'.</p> <p>Se contiene il valore '0.00' un controllo verifica che sia valorizzato l'elemento 2.3.2.3<Natura>; se contiene un valore diverso da '0.00' un controllo di sistema verifica che non sia valorizzato l'elemento 2.3.2.3 <Natura>.</p>	<p>00424: <Aliquota> non indicata in termini percentuali (comporta il rifiuto del file)</p> <p>00433: <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05 (comporta il rifiuto del file)</p> <p>00434: <Imposta> e <Aliquota> non coerenti (comporta il rifiuto del file)</p> <p>00400: <Natura> non presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> pari a zero (comporta il rifiuto del file)</p> <p>00401: <Natura> presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> diversa da zero (comporta il rifiuto del file)</p>
<0.1>	2	L'elemento deve essere valorizzato se e solo se l'elemento 2.3.2.2.2 <Aliquota> e/o l'elemento 2.3.2.2.1 <Imposta> è valorizzato con '0.00'.	<p>00400: <Natura> non presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> pari a zero (comporta il rifiuto del file)</p> <p>00401: <Natura> presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> diversa da zero (comporta il rifiuto del file)</p>
<0.1>	4 ...6	Se presente, un controllo verifica che non sia valorizzato l'elemento 2.3.2.5 <Deducibile>	00435: <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo (comporta il rifiuto del file)
<0.1>	2	Se presente, un controllo verifica che non sia valorizzato l'elemento 2.3.2.4 <Detraibile>	00435: <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo (comporta il rifiuto del file)
<0.1>		Un controllo verifica, in presenza di questo blocco, che esista soltanto un blocco 2.3<DatiFatturaBodyDTE>	00447: non ammesso più di un documento in caso di rettifica (comporta il rifiuto del file)
<1.1>	1 ... 18	Un controllo verifica l'esistenza del file indicato e se si tratta del file con il quale i dati oggetto di modifica sono stati trasmessi per la prima volta.	<p>00444: il file originario indicato nel campo <IdFile> non esiste (comporta il rifiuto del file)</p> <p>00445: il file indicato nel campo <IdFile> non è il file con il quale i dati sono stati trasmessi per la prima volta (comporta il rifiuto del file)</p>
<1.1>	1 ... 4	Un controllo verifica che la posizione sia presente all'interno del file indicato nell'elemento 2.4.1<IdFile> e che il documento oggetto di rettifica non risulti già annullato	<p>00446: <Posizione> non trovata all'interno del file originario (comporta il rifiuto del file)</p> <p>00442: dati già annullati: rettifica non ammessa (comporta il rifiuto del file)</p>
<0.1>			
<1.1>			
<1.1>			
<1.1>			
<1.1>	2		
<1.1>	1 ...28	<p>Se l'identificativo è relativo ad un soggetto residente in Italia (valore dell'elemento 3.1.1.1.1 <IdPaese> = 'IT'), un controllo verifica che la PIVA sia censita in AT.</p> <p>Qualora il soggetto individuato dalla PIVA in AT risulti cessato o fallito, nella ricevuta di presa in carico del file sarà effettuata una segnalazione</p>	<p>00301: <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cedente/Prestatore non valido (comporta il rifiuto del file)</p> <p>00500: Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria (comporta una segnalazione)</p>

<0.1>	11 ...16	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00302: <CodiceFiscale> del Cedente/Prestatore non valido (comporta il rifiuto del file)
<1.1>			
<0.1>	1 ...80		
<0.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...60		
<1.1>			
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...8		
<0.1>	5		
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	2		
<1.1>	2		
<0.1>			
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...8		
<1.1>	5		

<1.1>	1 ...60		
<0.1>	2		
<1.1>	2		
<0.1>			
<1.1>			
<1.1>	2		
<1.1>	1 ...28	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria Qualora il soggetto individuato dalla PIVA in AT risulti cessato o fallito, nella ricevuta di presa in carico del file sarà effettuata una segnalazione	00303: <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Rappresentante Fiscale non valido (comporta il rifiuto del file) 00502: Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria (comporta una segnalazione)
<0.1>	1 ...80		
<0.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...60		
<1.1>			
<1.1>			
<1.1>			
<1.1>	2		
<1.1>	11	Un controllo verifica che la PIVA sia censita in AT; Qualora il soggetto individuato dalla PIVA in AT risulti cessato o fallito, nella ricevuta di presa in carico del file sarà effettuata una segnalazione	00305: <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cessionario/Committente non valido (comporta il rifiuto del file) 00501: Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributaria (comporta una segnalazione)

<0.1>	11 ...16	Se valorizzato viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00306: <CodiceFiscale> del Cessionario/Committente non valido (comporta il rifiuto del file)
<0.1>			
<0.1>	1 ...80		
<0.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...60		
<0.1>			
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...8		
<1.1>	5		
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	2		
<1.1>	2		
<0.1>			
<1.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...8		
<1.1>	5		

<1.1>	1 ...60		
<0.1>	2		
<1.1>	2		
<0.1>		Se l'elemento 3.2.1.1.1 <IdPaese> è diverso da 'IT', un controllo verifica che questo blocco sia valorizzato	00440: 3.2.2.6 <RappresentanteFiscale> non presente a fronte di 3.2.1.1.1 <IdPaese> diverso da IT (comporta il rifiuto del file)
<1.1>			
<1.1>	2		
<1.1>	1 ...28	Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria Qualora il soggetto individuato dalla PIVA in AT risulti cessato o fallito, nella ricevuta di presa in carico del file sarà effettuata una segnalazione	00303: <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Rappresentante Fiscale non valido (comporta il rifiuto del file) 00502: Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria (comporta una segnalazione)
<0.1>	1 ...80		
<0.1>	1 ...60		
<0.1>	1 ...60		
<1.1000>			
<1.1>			
<1.1>	4		
<1.1>	10		
<1.1>	1 ...20		

<1.1>	10	<p>Un controllo verifica che non sia antecedente all'elemento 3.3.1.2 <Data>.</p> <p>Un successivo controllo verifica che sia compatibile con il trimestre di riferimento: il mancato superamento di questo secondo controllo non determina scarto ma una segnalazione nella ricevuta di presa in carico</p>	<p>00436: 3.3.1.4 <DataRegistrazione> antecedente a 3.3.1.2 <Data> (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p> <p>00504: 3.3.1.4 <DataRegistrazione> non compatibile con il trimestre di riferimento (<i>comporta una segnalazione</i>)</p>
<1.1000>			
<1.1>	4 ...15		
<1.1>			
<0.1>	4 ...15	<p>Se 3.3.1.1 <TipoDocumento> diverso da 'TD07' e da 'TD08' l'elemento deve essere valorizzato.</p> <p>Se contiene il valore '0.00', un controllo verifica che l'elemento 3.3.2.2.2 <Aliquota>, se presente, contenga il valore '0.00'.</p> <p>Se contiene il valore '0.00' un controllo verifica che l'elemento 3.3.2.3 <Natura> sia valorizzato con valori diversi da 'N6'.</p> <p>Se contiene un valore diverso da '0.00' un controllo di sistema verifica che o non sia valorizzato l'elemento 3.3.2.3 <Natura> oppure che l'elemento 3.3.2.3 <Natura> contenga il valore 'N6'</p>	<p>00433: <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05 (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p> <p>00434: <Imposta> e <Aliquota> non coerenti (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p> <p>00400: <Natura> non presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> pari a zero (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p> <p>00401: <Natura> presente (e, per le fatture ricevute, diverso da N6-Reverse charge) a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> diversa da zero (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p>
<0.1>	4 ...6	<p>Se 3.3.1.1 <TipoDocumento> diverso da 'TD07' e da 'TD08' l'elemento deve essere valorizzato.</p> <p>Se valorizzato, deve contenere un valore espresso in termini percentuali.</p> <p>Se contiene il valore '0.00', un controllo verifica che l'elemento 3.3.2.2.1 <Imposta>, se presente, contenga il valore '0.00'.</p> <p>Se contiene il valore '0.00' un controllo verifica che l'elemento 3.3.2.3<Natura> sia valorizzato con valori diversi da 'N6'.</p> <p>Se contiene un valore diverso da '0.00' un controllo di sistema verifica che o non sia valorizzato l'elemento 3.3.2.3 <Natura> oppure che l'elemento 3.3.2.3 <Natura> contenga il valore 'N6'</p>	<p>00424: <Aliquota> non indicata in termini percentuali (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p> <p>00433: <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05 (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p> <p>00434: <Imposta> e <Aliquota> non coerenti (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p> <p>00400: <Natura> non presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> pari a zero (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p> <p>00401: <Natura> presente (e, per le fatture ricevute, diverso da N6-Reverse charge) a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> diversa da zero (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p>
<0.1>	2	<p>Se l'elemento è valorizzato con valori diversi da 'N6', l'elemento 3.3.2.2.2 <Aliquota> e l'elemento 3.3.2.2.1 <Imposta> devono essere valorizzati con '0.00'.</p> <p>Se l'elemento è valorizzato con 'N6', l'elemento 3.3.2.2.2 <Aliquota> e l'elemento 3.3.2.2.1 <Imposta> devono essere valorizzati con valore diverso da '0.00'.</p>	<p>00400: <Natura> non presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> pari a zero (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p> <p>00401: <Natura> presente (e, per le fatture ricevute, diverso da N6-Reverse charge) a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> diversa da zero (<i>comporta il rifiuto del file</i>)</p>
<0.1>	4 ...6	Se presente, un controllo verifica che non sia valorizzato l'elemento 3.3.2.5 <Deducibile>	00435: <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo (<i>comporta il rifiuto del file</i>)
<0.1>	2	Se presente, un controllo verifica che non sia valorizzato l'elemento 3.3.2.4 <Detraibile>	00435: <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo (<i>comporta il rifiuto del file</i>)
<0.1>		Un controllo verifica, in presenza di questo blocco, che esista soltanto un blocco 3.3<DatiFatturaBodyDTR>	00447: non ammesso più di un documento in caso di rettifica (<i>comporta il rifiuto del file</i>)

l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.1.3.2 <Nome> del file fattura ordinaria 1.2.4 <Nome> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.1.3.3 <Cognome> del file fattura ordinaria 1.2.5 <Cognome> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2 <Sede> del file fattura ordinaria 1.2.6 <Sede> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.1 <Indirizzo> del file fattura ordinaria 1.2.6.1 <Indirizzo> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.2 <NumeroCivico> del file fattura ordinaria 1.2.6.2 <NumeroCivico> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.3 <CAP> del file fattura ordinaria 1.2.6.3 <CAP> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.4 <Comune> del file fattura ordinaria 1.2.6.4 <Comune> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.5 <Provincia> del file fattura ordinaria 1.2.6.5 <Provincia> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.6 <Nazione> del file fattura ordinaria 1.2.6.6 <Nazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3 <StabileOrganizzazione> del file fattura ordinaria 1.2.7 <StabileOrganizzazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3.1 <Indirizzo> del file fattura ordinaria 1.2.7.1 <Indirizzo> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3.2 <NumeroCivico> del file fattura ordinaria 1.2.7.2 <NumeroCivico> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3.3 <CAP> del file fattura ordinaria 1.2.7.3 <CAP> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3.4 <Comune> del file fattura ordinaria 1.2.7.4 <Comune> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3.5 <Provincia> del file fattura ordinaria 1.2.7.5 <Provincia> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3.6 <Nazione> del file fattura ordinaria 1.2.7.6 <Nazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura ordinaria 1.2.8.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura semplificata

<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.1.1 <IdPaese> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.1.1 <IdPaese> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.1.2 <IdCodice> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.1.2 <IdCodice> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.3.1 <Denominazione> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.2 <Denominazione> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.3.2 <Nome> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.3 <Nome> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.3.3 <Cognome> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.4 <Cognome> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.1.1.1 <IdPaese> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.1.1.1 <IdPaese> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.1.1.2 <IdCodice> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.1.1.2<IdCodice> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.1.2 <CodiceFiscale> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.1.2 <CodiceFiscale> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.1.3.1 <Denominazione> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.1 <Denominazione> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.1.3.2 <Nome> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.2 <Nome> del file fattura semplificata</div>

l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.1.3.3 <Cognome> del file fattura ordinaria 1.3.2.3 <Cognome> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2 <Sede> del file fattura ordinaria 1.3.2.4 <Sede> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.1 <Indirizzo> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.1 <Indirizzo> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.2 <NumeroCivico> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.2 <NumeroCivico> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.3 <CAP> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.3 <CAP> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.4 <Comune> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.4 <Comune> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.5 <Provincia> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.5 <Provincia> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.6 <Nazione> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.6 <Nazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3 <StabileOrganizzazione> del file fattura ordinaria 1.3.2.5 <StabileOrganizzazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3 .1 <Indirizzo> del file fattura ordinaria 1.3.2.5.1 <Indirizzo> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3 .2 <NumeroCivico> del file fattura ordinaria 1.3.2.5.2 <NumeroCivico> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3.3 <CAP> del file fattura ordinaria 1.3.2.5.3 <CAP> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3.4 <Comune> del file fattura ordinaria 1.3.2.5.4 <Comune> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3.5 <Provincia> del file fattura ordinaria 1.3.2.5.5 <Provincia> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3.6 <Nazione> del file fattura ordinaria 1.3.2.5.6 <Nazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.4 <RappresentanteFiscale> del file fattura ordinaria 1.3.2.6 <RappresentanteFiscale> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.4.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura ordinaria 1.3.2.6.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.4.1.1 <IdPaese> del file fattura ordinaria 1.3.2.6.1.1 <IdPaese> del file fattura semplificata

<div><div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div><div>1.4.4.1.2 <IdCodice> del file fattura ordinaria</div><div>1.3.2.6.1.2 <IdCodice> del file fattura semplificata</div></div>
<div><div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div><div>1.4.4.2 <Denominazione> del file fattura ordinaria</div><div>1.3.2.6.2 <Denominazione> del file fattura semplificata</div></div>
<div><div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div><div>1.4.4.3 <Nome> del file fattura ordinaria</div><div>1.3.2.6.3 <Nome> del file fattura semplificata</div></div>
<div><div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div><div>1.4.4.4 <Cognome> del file fattura ordinaria</div><div>1.3.2.6.4 <Cognome> del file fattura semplificata</div></div>
<div><div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div><div>2.1.1.1 <TipoDocumento> del file fattura ordinaria</div><div>2.1.1.1 <TipoDocumento> del file fattura semplificata</div></div>
<div><div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div><div>2.1.1.3 <Data> del file fattura ordinaria</div><div>2.1.1.3 <Data> del file fattura semplificata</div></div>
<div><div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div><div>2.1.1.4 <Numero> del file fattura ordinaria</div><div>2.1.1.4 <Numero> del file fattura semplificata</div></div>
<div><div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div><div>2.2.2.5 <ImponibileImporto> del file fattura ordinaria</div><div>2.2.2 <Importo> del file fattura semplificata</div></div>
<div><div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div><div>2.2.2.6 <Imposta> del file fattura ordinaria</div><div>2.2.3.1 <Imposta> del file fattura semplificata</div></div>

2.2.3.2 <Aliquota> del file fattura semplificata

2.2.4 <Natura> del file fattura semplificata

1.2.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura semplificata

1.2.1.1 <IdPaese> del file fattura semplificata

1.2.1.2 <IdCodice> del file fattura semplificata


l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.1.2 <CodiceFiscale> del file fattura ordinaria 1.2.2 <CodiceFiscale> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione> del file fattura ordinaria 1.2.3 <Denominazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.1.3.2 <Nome> del file fattura ordinaria 1.2.4 <Nome> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.1.3.3 <Cognome> del file fattura ordinaria 1.2.5 <Cognome> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2 <Sede> del file fattura ordinaria 1.2.6 <Sede> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.1 <Indirizzo> del file fattura ordinaria 1.2.6.1 <Indirizzo> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.2 <NumeroCivico> del file fattura ordinaria 1.2.6.2 <NumeroCivico> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.3 <CAP> del file fattura ordinaria 1.2.6.3 <CAP> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.4 <Comune> del file fattura ordinaria 1.2.6.4 <Comune> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.5 <Provincia> del file fattura ordinaria 1.2.6.5 <Provincia> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.2.6 <Nazione> del file fattura ordinaria 1.2.6.6 <Nazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3 <StabileOrganizzazione> del file fattura ordinaria 1.2.7 <StabileOrganizzazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3.1 <Indirizzo> del file fattura ordinaria 1.2.7.1 <Indirizzo> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3.2 <NumeroCivico> del file fattura ordinaria 1.2.7.2 <NumeroCivico> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.2.3.3 <CAP> del file fattura ordinaria 1.2.7.3 <CAP> del file fattura semplificata

<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.2.3.4 <Comune> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.7.4 <Comune> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.2.3.5 <Provincia> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.7.5 <Provincia> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.2.3.6 <Nazione> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.7.6 <Nazione> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.1.1 <IdPaese> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.1.1 <IdPaese> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.1.2 <IdCodice> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.1.2 <IdCodice> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.3.1 <Denominazione> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.2 <Denominazione> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.3.2 <Nome> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.3 <Nome> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.3.1.3.3 <Cognome> del file fattura ordinaria</div> <div>1.2.8.4 <Cognome> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.1.1.1 <IdPaese> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.1.1.1 <IdPaese> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.1.1.2 <IdCodice> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.1.1.2<IdCodice> del file fattura semplificata</div>

l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.1.2 <CodiceFiscale> del file fattura ordinaria 1.3.1.2 <CodiceFiscale> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione> del file fattura ordinaria 1.3.2.1 <Denominazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.1.3.2 <Nome> del file fattura ordinaria 1.3.2.2 <Nome> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.1.3.3 <Cognome> del file fattura ordinaria 1.3.2.3 <Cognome> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2 <Sede> del file fattura ordinaria 1.3.2.4 <Sede> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.1 <Indirizzo> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.1 <Indirizzo> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.2 <NumeroCivico> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.2 <NumeroCivico> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.3 <CAP> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.3 <CAP> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.4 <Comune> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.4 <Comune> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.5 <Provincia> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.5 <Provincia> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.2.6 <Nazione> del file fattura ordinaria 1.3.2.4.6 <Nazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3 <StabileOrganizzazione> del file fattura ordinaria 1.3.2.5 <StabileOrganizzazione> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3 .1 <Indirizzo> del file fattura ordinaria 1.3.2.5.1 <Indirizzo> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3 .2 <NumeroCivico> del file fattura ordinaria 1.3.2.5.2 <NumeroCivico> del file fattura semplificata
l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 1.4.3.3 <CAP> del file fattura ordinaria 1.3.2.5.3 <CAP> del file fattura semplificata

<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.3.4 <Comune> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.5.4 <Comune> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.3.5 <Provincia> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.5.5 <Provincia> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.3.6 <Nazione> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.5.6 <Nazione> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.4 <RappresentanteFiscale> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.6 <RappresentanteFiscale> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.4.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.6.1 <IdFiscaleIVA> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.4.1.1 <IdPaese> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.6.1.1 <IdPaese> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.4.1.2 <IdCodice> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.6.1.2 <IdCodice> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.4.2 <Denominazione> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.6.2 <Denominazione> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.4.3 <Nome> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.6.3 <Nome> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>1.4.4.4 <Cognome> del file fattura ordinaria</div> <div>1.3.2.6.4 <Cognome> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>2.1.1.1 <TipoDocumento> del file fattura ordinaria</div> <div>2.1.1.1 <TipoDocumento> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>2.1.1.3 <Data> del file fattura ordinaria</div> <div>2.1.1.3 <Data> del file fattura semplificata</div>
<div>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</div> <div>2.1.1.4 <Numero> del file fattura ordinaria</div> <div>2.1.1.4 <Numero> del file fattura semplificata</div>

<p>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</p> <p>2.2.2.5 <ImponibileImporto> del file fattura ordinaria</p> <p>2.2.2 <Importo> del file fattura semplificata</p>
<p>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</p> <p>2.2.2.6 <Imposta> del file fattura ordinaria</p> <p>2.2.3.1 <Imposta> del file fattura semplificata</p>
<p>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</p> <p>2.2.2.2 <AliquotaIVA> del file fattura ordinaria</p> <p>2.2.3.2 <Aliquota> del file fattura semplificata</p>
<p>l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo</p> <p>2.2.2.2 <Natura> del file fattura ordinaria</p> <p>2.2.4 <Natura> del file fattura semplificata</p>



Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 relativo alla trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

1.1 Al punto 3 del provvedimento, dopo il punto 3.4, è aggiunto il seguente:

“3.5 In fase di prima applicazione, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture riferite alle operazioni del periodo d'imposta 2017 e seguenti, l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017.”

1.2 Al punto 4 del provvedimento, dopo il punto 4.1 è aggiunto il seguente:

“4.2 Entro quindici giorni successivi al termine di cui al punto 4.1, è consentita la modifica di dati già trasmessi, relativi a fatture riferite al medesimo trimestre.”

2. *Modifiche al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 relativo alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*

2.1 Al punto 2 del provvedimento, dopo il punto 2.4, è aggiunto il seguente:

“2.5 In fase di prima applicazione, per consentire la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni del periodo d'imposta 2017 e seguenti, l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017.”

MOTIVAZIONI

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 n. 182070, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, ha definito le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per esercitare l'opzione ed effettuare la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 n. 182017, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha definito le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la modalità per l'esercizio dell'opzione, l'individuazione delle informazioni da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle componenti hardware e software degli strumenti tecnologici citati atte a garantire la sicurezza (autenticità, integrità e riservatezza) dei dati memorizzati e trasmessi.

Entrambi i provvedimenti stabiliscono che l'opzione per esercitare la trasmissione dei dati deve essere esercitata:

- esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposita funzionalità del sito web dell'Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, da parte del soggetto passivo IVA o di un suo delegato secondo le regole degli stessi servizi telematici;
- entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della

trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

L'innovativa possibilità di trasmissione telematica dei dati citati, ispirati da un rapporto più trasparente possibile tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, è definita nelle specifiche tecniche allegate ai provvedimenti del 28 ottobre 2016. Tali elementi hanno certamente una correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi dei contribuenti e dei loro intermediari.

I contribuenti che volessero, quindi, fruire di tali modalità per il periodo d'imposta 2017 dovrebbero esercitare le opzioni entro il 31 dicembre 2016.

Al fine di consentire tanto ai contribuenti quanto agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998 un corretto e completo approfondimento delle specifiche tecniche e, conseguentemente, una accurata valutazione in merito all'opportunità di esercitare le predette opzioni che, si ricorda, vincolano il contribuente per 5 anni, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Contribuente, con il presente provvedimento viene garantita ai contribuenti una più ampia finestra temporale per l'esercizio dell'opzione: quest'ultima, infatti, in fase di prima applicazione, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2017 e nei 4 successivi, potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017.

Inoltre, sempre nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Contribuente, con il presente provvedimento è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti che eserciteranno l'opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244
- Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g);
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182017.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Rossella Orlandi

Firmato digitalmente

CIRCOLARE N.1/E



Direzione Centrale Accertamento

***OGGETTO: Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 –
Trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti***

INDICE

Premessa	3
1. Dato relativo alla “natura” dell’operazione.....	5
2. Dato relativo al “numero” del documento.....	7
3. Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”	7
4. Ulteriori chiarimenti.....	8
5. Chiarimenti relativi alla “ <i>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute</i> ” di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).....	10
6. Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).....	12

Premessa

L'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 ha delegato il governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate.

In attuazione della delega, l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Inoltre, gli stessi dati possono essere acquisiti dall'Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente che ha esercitato l'opzione invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fattura.

L'opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui viene esercitata.

Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - l'opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017 (vedi [provvedimento prot. n. 212804](#) del 1 dicembre 2016 del Direttore dell'Agenzia).

L'opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998) suo delegato, tramite un apposito servizio *on-line* presente sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area "[Fatture e corrispettivi](#)". Nella stessa area del sito è presente una pagina dedicata di [informazione e assistenza on-line](#).

Il 28 ottobre scorso, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, è stato emanato il

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. 182070) *“Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127”* che ha definito, tra l'altro:

- quali dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganali devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate a seguito dell'esercizio dell'opzione;
- il formato e le regole di compilazione della comunicazione con la quale tali dati devono essere organizzati;
- le modalità per la trasmissione dei dati delle fatture.

Tali indicazioni sono contenute nelle *specifiche tecniche* allegate al provvedimento, le quali contengono anche le regole di compilazione della trasmissione.

Il contribuente, o il suo intermediario ai sensi del citato d.P.R. n. 322/1998 ha a disposizione una procedura gratuita, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate previa autenticazione (credenziali rilasciate dall'Agenzia, CNS, identità *SPID*), per compilare e inviare la comunicazione in argomento.

Alternativamente, il contribuente o il suo intermediario, possono utilizzare software di mercato per predisporre il file, nel formato *xml* definito dalle citate specifiche tecniche, ed effettuare la trasmissione.

Al riguardo, si evidenzia che:

a) le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi - articolo 24 comma 2 d.P.R. 633/72);
- fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio (vedi infra § 5, lett. c) e d);
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

I soggetti che esercitano l'opzione per l'invio dei dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle “schede carburante” di cui d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444);

b) i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto;

- c) lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica, come descritto nel documento Excel denominato “[Rappr.Tab-XMLdati-fattura.xls](#)”, contiene i riferimenti all’analoga rappresentazione del formato *xml* del file “Fattura elettronica” oggi utilizzato per la fatturazione verso la pubblica amministrazione e utilizzabile, dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sistema di Interscambio

Al riguardo, si ritiene utile chiarire che le regole di compilazione della comunicazione – descritte nel suindicato file Excel e nelle “[specifiche tecniche](#)”, entrambi allegati al provvedimento del 28 ottobre 2016 – consentono al contribuente (o al suo intermediario, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) di individuare le informazioni da riportare a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto. Si fa riferimento, in particolare, alle informazioni riferite alla “tipologia di operazione” ai fini IVA che possono caratterizzare la fattura: infatti, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, occorre specificare la “natura” dell’operazione ai fini IVA, così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l’imposta. Anche in questo caso, il tracciato riporta le casistiche delle “annotazioni” che sono stabilite dalle norme e che sono già utilizzate per la compilazione della “fattura elettronica PA”.

Tanto premesso, si forniscono di seguito primi chiarimenti in relazione alla corretta compilazione del file dei “Dati fattura” (tracciato *xml*) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

1. Dato relativo alla “natura” dell’operazione

a) Indicazioni per le “*Fatture emesse*”

Il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all’annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni (cfr., pagina 18 delle specifiche tecniche “*Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l’imposta in fattura.*”).

Nel dettaglio:

- operazioni **escluse**: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “**N1 - escluse ex art. 15**”.
- operazioni **non soggette**: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta

- ad esempio una prestazione di servizi extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N2 - *non soggette*”.

- Operazioni ***non imponibili***: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N3 – *non imponibile*”.
- Operazioni ***esenti***: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N4 – *esente*”.
- Operazioni soggette a ***regime del margine/IVA non esposta in fattura***: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N5 – *regime del margine/ IVA non esposta in fattura*”.

In particolare, il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (**articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972**) dalle *agenzie di viaggio e turismo*. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972).

Si precisa, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (IVA), il campo del tracciato denominato “ImponibileImporto” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).

- Operazioni soggette a ***inversione contabile/reverse charge***: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – *inversione contabile (reverse charge)*”.
- Operazioni soggette a ***modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA***: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N7 – *IVA assolta in altro stato UE*”.

Più nel dettaglio, il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:

- **vendite a distanza** (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno

precedente o superiori in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;

- **prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici** (disciplinate dall'articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall'articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore "0" il campo "*Aliquota*" e quello "*Imposta*" e riporta nel campo "*Natura*" il valore "N7".

Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l'assolvimento dell'IVA avviene in un altro Stato UE.

b) Indicazioni per le "Fatture ricevute"

Per le fatture ricevute il campo "*Natura*" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "**inversione contabile (reverse charge)**", oltre a riportare nel campo "*Natura*" la codifica "N6" vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "*Imposta*" e "*Aliquota*".

2. Dato relativo al "numero" del documento

a) Indicazioni per le "Fatture emesse"

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 633/1972, ogni fattura deve riportare un "*numero progressivo che la identifichi in modo univoco*". Pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo "Numero" riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.

b) Indicazioni per le "Fatture ricevute"

Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore "0" (cfr., pagina 17 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento "*Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con 0*").

3. Dati relativi ai campi "detraibile" e "deducibile"

Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (cfr., pagina 11 delle specifiche tecniche "*Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili. Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall'Iva*"). A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione.

Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro.

4. Ulteriori chiarimenti

a) *Compilazione dei campi "Stabile organizzazione" e "Rappresentante fiscale"*

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui **questi siano presenti** (e quindi riportati in fattura).

In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

✓ stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione

oppure

✓ rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa.

b) *Compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali)*

Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

c) *Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture*

L'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di

importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

d) Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intra-comunitarie e interne)

In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.

Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.

Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati **una sola volta** nella specifica sezione dei *documenti ricevuti*, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice “N6” (*inversione contabile/reverse charge*) e **compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”**.

Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile. I dati relativi a tali fatture - integrate con l’IVA e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati **una sola volta** nella specifica sezione dei *documenti ricevuti*.

e) Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie

In caso di **cessione di beni** a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l’operazione è “non imponibile” e, pertanto, va compilato il campo “Natura” con la codifica “N3”.

Qualora si tratti invece di **prestazione di servizi**, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall’articolo 7-ter del d.P.R. n. 633/1972, (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo “Natura” va compilato con la codifica “N2”.

f) Regime forfettario ex lege n. 398/91

Il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.

Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:

- ✓ **devono trasmettere i dati delle fatture emesse,**

- ✓ non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione.

5. Chiarimenti relativi alla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)

L’articolo 4 del decreto-legge in commento ha profondamente modificato la disciplina del cosiddetto “spesometro” (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Nella formulazione attuale, l’articolo 21 dispone l’obbligo della comunicazione - entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre - dei dati delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se registrate.

Al riguardo, i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015) – valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.

Si coglie l’occasione per evidenziare che anche i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/15 possono sfruttare il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate. Come già chiarito in precedenza, nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.

Infine, si ritiene che i seguenti soggetti siano esclusi, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione di cui al novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010:

a) Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane

L’articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che «*Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni*».

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193/2016 ha modificato l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 esonerando dall'obbligo di comunicazione ivi disciplinato i soli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, «*situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*».

Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l'obbligo di comunicazione in esame, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 a loro applicabile.

Sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, deve essere consegnata ai produttori agricoli.

Si ricorda infine, per completezza, che questi ultimi hanno comunque la possibilità di optare per il regime ordinario IVA, nel qual caso, ovviamente, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura.

b) Amministrazioni pubbliche

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. L'esonero è conseguenza dell'obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

c) Soggetti in regime forfetario - articolo 1, commi 54-89 legge 23 dicembre 2014, n. 190

I soggetti che accedono al regime forfetario non annotano le fatture, non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.

d) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi") – di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

I contribuenti che svolgo attività d'impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del "regime dei minimi" e che lo mantengono fino alla scadenza, non annotano le fatture, non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.

6. Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

- ✓ i dati delle sue fatture;
- ✓ i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- ✓ i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

Roma, 07 febbraio 2017

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

firmato digitalmente